

**NOTE E IL PUNTO DELLA GIURISPRUDENZA**

**COMPETENZE PROFESSIONALI DEGLI ARCHITETTI (ARC-LIC)**

**Sommario**

**PREMESSA**

**1. LA NORMATIVA VIGENTE SULLA COMPETENZA PROFESSIONALE DI INGEGNERI ED ARCHITETTI E LA SUA INTERPRETAZIONE LOGICA E LETTERALE**

- 1.1. *La normativa (R.D. 1925 n. 2537, artt. 51, 52 e 54)*
- 1.2. *L'art. 51*
- 1.3. *L'art. 52, 1° comma*
- 1.4. *L'art. 52, 2° comma*
- 1.5. *Conclusione*
- 1.6. *La conferma dell'art. 54, 3° comma*

**2. INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE SECONDO I MASSIMI ORGANI TECNICO-AMMINISTRATIVI DELLO STATO NEL SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI CON I PARERI DEL 1983 E 2000**

- 2.1. *Parere dell'Assemblea generale del Consiglio superiore ll.pp., voti 16.12.1983 n. 62 e n. 228*
- 2.2. *Determinazione dell'Autorità di vigilanza ll.pp. 21.12.2000 n. 57*

**3. LA GIURISPRUDENZA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE SICILIANA**

- 3.1. *C. Stato III, Parere 11 dicembre 1984 n. 1530*
- 3.2. *C. Stato IV 9 febbraio 1990 n. 92*
- 3.3. *Csi 28 luglio 1992 n. 217*
- 3.4. *C. Stato V 6 aprile 1998 n. 416*
- 3.5. *C. Stato IV 22 maggio 2000 n. 2938*
- 3.6. *C. Stato V, Ord.caut. 8 gennaio 2002 n. 20*
- 3.7. *C. Stato IV 28 febbraio 2002 n. 1208*
- 3.8. *C. Stato VI 30 aprile 2002 n. 2303*

**4. LA GIURISPRUDENZA DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI**

- 4.1. *T.A.R. Lombardia 13 marzo 1989 n. 201*
- 4.2. *T.A.R. Molise 23 maggio 1990 n. 147*
- 4.3. *T.A.R. Lazio II 30 luglio 1990 n. 1477 e 16 dicembre 1991 n. 1920*
- 4.4. *T.A.R. Lazio 23 giugno 1992 n. 927*
- 4.5. *T.A.R. Basilicata 3 ottobre 1994 n. 257*
- 4.6. *T.A.R. Lazio III ter 14 febbraio 1995 n. 360*
- 4.7. *T.A.R. Campania, Napoli I 14 agosto 1998 n. 2751*

**5. LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE SUPREMA**

- 5.1. *Cass. S.U. 26 luglio 1993 n. 8348 (Su concessioni di derivazione d'acqua)*
- 5.2. *Cass. 29 marzo 2000 n. 3814 (Su impianti di illuminazione pubblica)*

**APPENDICE**

— *Il testo di pareri e sentenze*

## PREMESSA (\*)

Nel 2001 è stata pubblicata la Determinazione dell'Autorità di vigilanza dei lavori pubblici (21 dicembre 2000 n. 57 in G.U. 22 gennaio 2001 n. 17; ved. BLT 1/01,30) che si pronunzia sulle competenze professionali degli ingegneri e su quelle degli architetti.

Note sull'argomento sono già state pubblicate in questa rivista («Competenze dell'architetto» ne «La giurisprudenza del B.L.T.» n. 1/95,2852) con riferimenti ai pareri ed alle sentenze pubblicate sino al 1995, che sono concordi - sulla base del parere espresso nel 1983 dall'Assemblea generale del Consiglio superiore di lavori pubblici, (voti 16.12.1983 n. 62 e n. 628) - nel ritenere limitata la competenza professionale degli architetti rispetto a quella degli ingegneri, con motivazioni logiche, chiare e convincenti; fa eccezione una contraria sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite del 1993 (26.7.93 n. 8348) con argomentazioni che, come vedremo, non sembrano esatte.

Successivamente sono state pubblicate altre sentenze del Consiglio di Stato ed infine, nel 2001, l'anzidetta Determinazione Aut.vigilanza ll.pp., conformi ai principi già enunciati, con l'unica eccezione ancora della Corte suprema (29.3.2000 n. 3814) la quale sviluppa su un postulato inesatto il proprio ragionamento che risulta perciò infondato.

Oggi, così come nel 1995, si perviene alla stessa conclusione: l'ingegnere ha competenza per le **costruzioni di ogni specie** (comprese le opere edili, **ad eccezione solo di quelle artistiche**) e l'architetto ha competenza **solo per le opere edili**.

---

(\*) In tema di esercizio professionale degli architetti sono da segnalare le interessanti note dell'avv. Francesca Petullà di commento alla C. giustizia C.E. 21 marzo 2002, causa C.298/9 (nella quale viene dichiarata l'inadempienza dell'Italia per la incompleta e non corretta attuazione della *Dir. 10 giugno 1985 n. 85/384/CEE* in tema di reciproco riconoscimento dei diplomi ecc. conseguiti nel settore dell'architettura in tutti gli stati membri), pubblicate, insieme con detta sentenza, nell'EuroBLT (Bollettino di legislazione tecnica delle Comunità Europee) n. 2/02, 282.

## 1. LA NORMATIVA VIGENTE E LA SUA INTERPRETAZIONE LOGICA E LETTERALE

### 1.1. La normativa (R.D. 1925 n. 2537, artt. 51, 52 e 54)

Le uniche norme che disciplinano l'oggetto ed i limiti di competenza delle figure professionali di ingegnere e architetto (1) sono quelle del Regolamento per le due professioni R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 artt. 51, 52 e 54 (2).

### 1.2. L'art. 51

L'art. 51 si riferisce alla professione di ingegnere e stabilisce per esso una competenza di carattere generale comprendente il progetto, la condotta (e quindi certamente la direzione dei lavori; e, deve ritenersi, anche il collaudo giacché la verifica e la conferma della regolarità di progettazione e direzione lavori non può che essere effettuata adeguatamente da un tecnico allo stesso livello professionale del progettista e del direttore lavori) e la stima di tutti i lavori di qualsiasi genere (con l'unica eccezione delle *opere di edilizia civile con carattere artistico*, ecc. di cui all'art. 52, 2° comma, come vedremo); lo stesso articolo aggiunge che nella competenza dell'ingegnere rientrano pure i *rilievi geometrici* e le *operazioni di estimo*, evidentemente riferiti ai lavori suddetti che vengono qui appresso ancora elencati.

(1) Il Consiglio di Stato (IV Sez. 23 ottobre 1986 n. 675) ha osservato che le norme che disciplinano i limiti di competenza professionale sono dettate a tutela della incolumità pubblica e quindi hanno valore qualsiasi siano le forme o modalità di esercizio della professione e restando senza importanza il fatto che il tecnico (ingegnere o architetto) svolga la propria attività come libero professionista o come dipendente privato o come funzionario pubblico.

Ha anche chiarito che gli Enti pubblici non sono stati esentati «dall'osservanza delle leggi che regolano la redazione dei progetti relativamente a quell'ampio ed importante settore costituito dalle opere pubbliche soprattutto ove si tenga conto che trattasi di norme di carattere generale, create prevalentemente a tutela dell'ordine pubblico e nell'interesse della collettività. Una deroga di tale portata, se veramente fosse stata prevista dal legislatore, data la sua gravità, sarebbe stata espressamente e chiaramente affermata»; concludendo che gli Enti pubblici «possono istituire propri uffici tecnici (e in tal caso debbono affidare le progettazioni ai loro tecnici) ma non sono svincolati affatto dalla applicazione, nella progettazione e realizzazione, della concomitante normativa relativa alle competenze professionali».

(2) R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537

Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto.

Art. 51 - Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.

Art. 52 - Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.

Tuttavia le opere di edilizia civile, che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti (\*), sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.

(\*) Trattasi della legge sulla protezione delle cose d'interesse storico, artistico, archeologico, paleontologico; ved. ora D.Leg.vo 29 ottobre 1999, n. 490.

Art. 54 - Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea d'ingegnere presso gli Istituti d'istruzione superiore indicati nell'art. 1 della L. 24 giugno 1923 n. 1395, entro il 31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art. 6 del R.D. 31 dicembre 1923 n. 2909, sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell'art. 52 del presente regolamento.

Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea di ingegnere-architetto presso gli Istituti d'istruzione superiore indicati nell'art. 1 della L. 24 giugno 1923 n. 1395, entro il 31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art. 6 del R.D. 31 dicembre 1923 n. 2909, sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell'art. 51 del presente regolamento, eccettuate le applicazioni industriali.

La presente disposizione è applicabile anche a coloro che abbiano conseguito il diploma di architetto civile nei termini suddetti, ad eccezione però di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche.

Sulla competenza professionale di ingegneri ed architetti si veda anche l'art. 55 - che però non interessa ai fini della questione che si va qui ad esaminare - del quale si occupa la C. Stato VI 14 febbraio 2002 n. 860, pubblicata in questo fascicolo.

- A Lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente o indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie.  
 B Lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto.  
 C Lavori relativi alle vie ed ai mezzi di deflusso.  
 D Lavori relativi alle vie ed ai mezzi di comunicazione.  
 E Lavori relativi **alle costruzioni di ogni specie**.  
 F Lavori relativi alle macchine ed agli impianti industriali.  
 G Lavori relativi in generale alle applicazioni della fisica.

Nelle costruzioni di ogni specie (E) ricadono naturalmente le opere di edilizia civile (con la sola eccezione anzidetta) e ogni altra costruzione come, p.e., porti, dighe, centrali idroelettriche, ecc.

### 1.3. L'art. 52, 1° comma

Nel successivo art. 52, 1° comma, si precisa che le opere di edilizia civile (nonché i relativi rilievi geometrici e operazioni di estimo) sono di competenza, oltre che dell'ingegnere, anche dell'architetto.

### 1.4. L'art. 52, 2° comma

Nell'art. 52, 2° comma si esclude la competenza dell'ingegnere - a meno della parte tecnica - per le opere di edilizia civile di rilevante carattere artistico e per i lavori di restauro e ripristino degli edifici di interesse storico, artistico, archeologico, paleontologico: le suddette opere e lavori sono di esclusiva competenza dell'architetto (a meno, come si è detto, della parte tecnica).

### 1.5. Conclusione

Si può quindi concludere come segue.

L'architetto:

- ha competenza esclusiva per le opere di edilizia civile di rilevante carattere artistico ecc. (tranne la parte tecnica che è di competenza anche dell'ingegnere) (art. 52, 2°c.);
- ha competenza (così come l'ingegnere) per tutte le altre opere di edilizia civile (art. 52, 1°c.);
- non ha competenza (che è invece esclusiva dell'ingegnere) per tutti gli altri lavori e costruzioni di ogni specie (art. 51).

L'ingegnere:

- non ha competenza (a meno della parte tecnica) per le opere di edilizia civile di rilevante carattere artistico ecc. (art. 52, 2°c.);
- ha competenza (così come l'architetto) per tutte le altre opere di edilizia civile (art. 52, 1°c.);
- ha competenza esclusiva per tutti gli altri lavori e costruzioni di ogni specie (art. 51).

### 1.6. La conferma dell'art. 54, 3° comma

Questa tesi - come ha osservato il C. Stato IV 19 febbraio 1990 n. 92 (ripren-  
 dendo e sviluppando quanto già rilevato dall'Assemblea generale Cons.sup.ll.pp.  
 con i voti n. 62 e 228 del 16 dicembre 1983) e poi anche il C. Stato IV 6 aprile  
 1998 n. 416 - è implicitamente confermata dal 3° comma dell'art. 54, che esten-  
 de la competenza degli architetti civili diplomatisi entro il 1925 alle attività indi-  
 cate nell'art. 51, «ad eccezione però di quanto riguarda le applicazioni industria-

li e della fisica nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto ed alle opere idrauliche».

«Questa disposizione - osserva il *C. Stato 6 aprile 1998 n. 416* - assume un senso logico solo se la dizione «**opere di edilizia civile**» (di cui all'*art. 52, ndr*) viene interpretata in modo letterale e non estensivo: se le opere di diverso genere fossero comprese nella dizione «edilizia civile» l'eccezione disposta - sia pure transitoriamente per alcuni architetti (oggi centenari) - non avrebbe alcun significato».

Quindi dall'interpretazione logica e letterale degli *artt. 51 e 52* confermata da un attento esame dell'*art. 54, 3° comma*, risulta chiaramente - ripetiamo ancora - che la competenza per tutte le attività professionali elencate nell'*art. 51* è esclusivamente dell'ingegnere ad eccezione soltanto delle opere di edilizia civile per le quali ha competenza **anche** (o esclusivamente, per quelle di carattere artistico, ecc.: *art. 52, 2° comma*) l'architetto (*art. 52, 1° comma*).

I massimi organi tecnici dello Stato (*Cons.sup.ll.pp. 1983* e *Aut.vig.ll.pp. 2000*) e la prevalente giurisprudenza amministrativa hanno poi ritenuto che l'anzidetta competenza per la generalità delle opere elencate nell'*art. 51* vada estesa anche agli architetti limitatamente per quelle strettamente connesse ai singoli fabbricati.

Le considerazioni dei precedenti paragrafi e questa conclusione non fanno altro che riprendere, come vedremo, quelle fondamentali del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 1983 e la successiva costante giurisprudenza del Consiglio di Stato - nonché dei T.A.R. - dal 1984 al 2000, tutte infine fatte proprie dall'Autorità di vigilanza dei lavori pubblici del dicembre 2000 (alle quali purtroppo sono contrarie due decisioni di Cassazione, che non possono però condividersi per i motivi che esporremo).

## **2. INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE SECONDO I MASSIMI ORGANI TECNICO-AMMINISTRATIVI DELLO STATO NEL 1983 E NEL 2000**

La conclusione esposta nei §§ 1.5. e 1.6. è conforme ai pareri formulati nel 1983 dal *Cons.sup.ll.pp.* e nel 2000 dalla *Aut. vigilanza ll.pp.*

*2.1. Parere dell'Assemblea generale del Consiglio superiore ll.pp., 16.12.1983 n. 62 e n. 228 (3).*

L'*Assemblea generale del Consiglio superiore ll.pp.*, nel parere espresso con i *voti 1983 n. 62 e n. 228* praticamente identici (citato e condiviso di recente dalla *Determ. Aut.vigilanza ll.pp. 21 dicembre 2000 n. 57*), sostiene che per «opere di edilizia civile» devono intendersi esclusivamente i fabbricati in senso stretto tenendo distinto il campo delle infrastrutture dalla edilizia vera e propria.

---

(3) Secondo il Parere del *C. Stato II 10 gennaio 2001 n. 1460*, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, individuato dalla *L. 18 ottobre 1942 n. 1460* quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato in materia di opere pubbliche, può esprimere anche pareri di natura giuridica pur relativi ad una legislazione propriamente tecnica perché di esso fanno parte anche qualificati operatori giuridici.

Le «opere di edilizia civile» di cui all'*art. 52, comma 1* del *R.D. 1925/2537*, per le quali ha competenza sia l'ingegnere e sia l'architetto - continua il *Cons.sup.ll.pp.* - non possono assumere un significato generale e comprendere anche le opere di ingegneria civile di esclusiva competenza dell'ingegnere dettamente indicate nell'*art. 51* (vie di trasporto, deflusso, comunicazione, ecc.). Non sarebbe logico che la legge, dopo l'elencazione puntuale delle opere di competenza dell'ingegnere contenuta nell'*art. 51*, passasse nell'*art. 52* a stabilire con una dizione generica la competenza professionale dell'architetto. L'esattezza di questa interpretazione letterale è confermata dal confronto dell'*art. 52, comma 1* con l'*art. 54, comma 3*: poiché quest'ultima norma riconosce all'architetto diplomatosi in certi termini, oltre alla competenza per le «opere di edilizia civile» dell'*art. 52, comma 1*, le più ampie competenze dell'*art. 51* con espressa esclusione però «di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche», per logica appare implicito che l'espressione «opere di edilizia civile» non comprende le suddette categorie di lavori di competenza dell'ingegnere».

Il *Cons.sup. ll.pp.* infine osserva che l'esclusione della competenza dell'architetto in materia di infrastrutture discende anche dall'esame del piano di studi della facoltà di architettura; e conclude col parere che **esulano dalla competenza dell'architetto** (in quanto non si configurano come «opere di edilizia civile» ex *art. 52 R.D. 1925/2537*) in particolare **le costruzioni stradali, le opere igienico-sanitarie** (acquedotti e fognature), **gli impianti elettrici e le opere idrauliche** (porti, dighe, ecc.); ma ammette la competenza dell'architetto - nel campo dell'urbanistica - per la progettazione dei collegamenti viari, delle reti idriche, dei sistemi fognanti, degli impianti di illuminazione e degli impianti tecnologici, però «definita nella sfera delle scelte e degli indirizzi generali con l'individuazione di interventi a carattere globale» con esclusione della progettazione esecutiva.

## 2.2. Determinazione dell'Autorità di vigilanza *ll.pp. 21.12.2000 n. 57*

Ultimamente l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (4) nella *Determinazione del 21 dicembre 2000 n. 57* (su una controversia relativa alla formazione di un albo comunale di professionisti idonei per il conferimento di incarichi di progettazione, direzione dei lavori e consulenza in materia di lavori pubblici) ribadisce che «Le competenze professionali degli architetti e degli ingegneri e l'ordinamento dei relativi albi sono definite dal *R.D. 1925/2537* che attualmente costituisce l'unico riferimento normativo sul punto».

E riguardo in particolare alla questione delle competenze professionali di ingegneri e architetti posta dal Consiglio nazionale degli ingegneri, aggiunge che secondo l'*art. 17, comma 8* della *L. 11 febbraio 1994 n. 109* (cd. Legge Merloni) l'incarico di progettazione «deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali» e questi professionisti diventano «personalmente responsabili» e devono essere «nominativamente indicati».

(4) L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma, è stata istituita dalla Legge quadro sui lavori pubblici, *L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 4, 1° comma*. Alle sue dipendenze operano la Segreteria tecnica, il Servizio ispettivo e l'Osservatorio dei lavori pubblici (*art. 4, 1° comma*); le sue delibere (determinazioni) sono pubblicate sulla G.U.R.I. ai sensi dell'*art. 3* del nuovo Regolamento *ll.pp., D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554*.

Afferma poi che dall'esame del suddetto Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto *R.D. 1925/2537* nonché dalla giurisprudenza in materia (*C. Stato Sez. III, Parere 11 dicembre 1984 n. 1538, Sez. IV 19 febbraio 1990 n. 92, Sez. V 19 febbraio 1996 n. 217 e Sez. V 6 aprile 1998 n. 416*) e dal parere dell'Assemblea generale del *Consiglio superiore ll.pp. del 1983* «deriva l'**esclusiva competenza degli ingegneri** in materia di lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle **costruzioni di ogni specie**, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo, a meno che dette opere non siano strettamente connesse con singoli fabbricati».

### 3. LA GIURISPRUDENZA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE SICILIANA (CSI)

Sulla base del parere 1983 del Consiglio superiore dei lavori pubblici si è andata sviluppando negli anni successivi sino al 2000 una pacifica giurisprudenza amministrativa essenzialmente ad esso conforme.

#### 3.1. *C. Stato III, Parere 11 dicembre 1984 n. 1538*

Questo parere - che è citato dalla già vista *Determ. Aut.vig.ll.pp. 21.12.2000 n. 57* assieme al parere *Cons.sup.ll.pp. 16.12.83 n. 228* e alle tre decisioni del *C. Stato IV 19.2.90 n. 92 e V 19.2.96 n. 217 e 6.4.98 n. 416* - condivide praticamente quello del parere *Cons.sup.ll.pp. del 1983* (come da precedenti §§ 2.1. e 1.5.) sulla interpretazione del *R.D. 1925/2537, artt. 51, 52 e 54*, sottolineando il «dato testuale, ricavabile dall'*art. 54, ultimo comma* che non lascia alcuno spazio ad interpretazioni estensive», ed esclude che nell'espressione «edilizia civile» possano essere comprese le opere igieniche (acquedotti, fognature, impianti di depurazione, ecc.) a servizio di un centro abitato, di un insediamento di grandi dimensioni.

Ma il Consiglio di Stato ritiene - così come il Ministero di grazia e giustizia (che ne aveva richiesto il parere dopo avere acquisito quelli antitetici del Consiglio nazionale degli architetti e del Consiglio nazionale degli ingegneri nonché quello, nettamente contrario ad una interpretazione estensiva delle norme relative alle competenze professionali degli architetti ex *art. 52, 1° e 2° comma, R.D. 1925/2537*, espresso il 16.12.1983 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici) - ritiene anch'esso che rientrano nella competenza degli architetti «tutte le opere poste a diretto servizio dei singoli fabbricati». (Si veda il *Parere Cons.sup. ll.pp. 1983* secondo il quale però quest'ultima competenza, per la progettazione nel campo dell'urbanistica, non può estendersi alla progettazione esecutiva).

#### 3.2. *C. Stato IV 19 febbraio 1990 n. 92*

Questa decisione concorda col *Parere C. Stato 1984 n. 1538* - affermando che fra le competenze dell'architetto non possono essere compresi i lavori per *strade e opere igieniche*, ad eccezione di quelle che siano strettamente connesse con singoli fabbricati - e condivide l'interpretazione degli *artt. 51* (attività di competenza esclusiva degli ingegneri) e *52*, confermata dall'*art. 54* e fondata su «argomentazioni di natura letterale, logica e sistematica».

E non ritiene ammissibile una estensione delle competenze degli architetti determinata dalla evoluzione del corso di studi per la laurea in architettura.

### 3.3. *Csi 28 luglio 1992 n. 217*

Anche questa sentenza afferma in sostanza che i lavori relativi ad applicazioni industriali e della fisica nonché alle vie, ai mezzi di comunicazione di trasporto e alle opere idrauliche (nella specie si trattava di opere fognarie e viarie) sono di esclusiva competenza degli ingegneri in quanto non possono ricondursi fra le opere di edilizia civile le quali sono invece di competenza e di ingegneri e di architetti.

### 3.4. *C. Stato V 6 aprile 1998 n. 416*

Il Consiglio di Stato esclude che ingegneri e architetti possano svolgere eguali prestazioni tecnico-professionali individuate con l'ampia accezione di opere di edilizia civile e quindi che agli architetti possano affidarsi incarichi per opere idrauliche.

Anche questa sentenza, come quella del 1990 n. 92, sostiene l'interpretazione letterale degli *artt. 51 e 52* confermata dall'*art. 54, 3° comma* (ved. sempre § 1.6.); osserva che la disposizione di quest'ultimo «assume un senso logico solo se la dizione «opere di edilizia civile» (di cui all'*art. 52, comma 1, ndr*) viene interpretata in modo letterale e non estensivo; se le opere di diverso genere fossero comprese nella dizione «edilizia civile», l'eccezione disposta - sia pure transitoriamente per alcuni architetti - non avrebbe alcun significato.

### 3.5. *C. Stato IV 22 maggio 2000 n. 2938*

Il Consiglio di Stato ribadisce gli stessi concetti espressi dalle precedenti decisioni e parere (che cita come conformi: *C. Stato V 6 aprile 1998 n. 418, IV 19 febbraio 1990 n. 92 e III, Par. 11 dicembre 1984 n. 1538*) sulla base del parere del Cons.sup.ll.pp. del 1983: «È pacifico nella giurisprudenza di questo Consiglio che la progettazione delle opere varie, idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i fabbricati, sia di pertinenza degli ingegneri. Tale regola discende dall'interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli *artt. 51, 52 e 54 del R.D. 1925 n. 2537*». (Nella specie, poi, ritiene che le opere cimiteriali siano opere igienico sanitarie e perciò escluse dalla competenza degli architetti).

### 3.6. *C. Stato V, Ord.caut. 8 gennaio 2002 n. 20*

In conformità alla *Cass. 29 marzo 2000 n. 3814* (e contrariamente alla *T.A.R. Lazio II 30 luglio 1990 n. 1477*) questa ordinanza afferma che un impianto comunale di illuminazione pubblica è da considerare opera di edilizia civile ed è perciò di competenza anche degli architetti. Ma, per i motivi spiegati appresso (ved. *Cass. 29 marzo 2000 n. 3814, § 5.2.3.*), sosteniamo invece l'esattezza della *T.A.R. Lazio II 1990/1477* e l'infondatezza della *Cass. 2000/3814* e quindi di questa *C. Stato V Ord. 2002/20*.

### 3.7. *C. Stato IV 28 febbraio 2002 n. 1208*

La decisione esclude che le prestazioni del coordinatore della progettazione o della esecuzione lavori rientrino nella competenza professionale degli architetti.

### 3.8. *C. Stato VI 30 giugno 2002 n. 2303*

La indiscussa norma sulla competenza esclusiva dell'architetto per le opere edili di rilevante carattere artistico implica, da parte dell'autorità a cui è devoluta l'approvazione del progetto, ma particolare valutazione del requisito «rilevante» riferita sia all'edificio da costruire e sia all'intervento in sé, caso per caso.

#### 4. LA GIURISPRUDENZA DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

In conformità alle decisioni del Consiglio di Stato si sono pronunciati anche diversi T.A.R..

##### 4.1. T.A.R. Lombardia 13 marzo 1989 n. 201

Il T.A.R. è dell'avviso che sia la progettazione e sia la direzione lavori delle strade e delle opere igieniche (acquedotti, fognature, impianti idraulici, di depurazione, ecc.) esulano dalla competenza degli architetti (Nella specie si trattava di opere di modeste dimensioni: erano due piccoli acquedotti della lunghezza di 800 metri e 500 metri).

Il T.A.R. richiama il più volte citato *Parere C. Stato III 11 dicembre 1984 n. 1538* e anche il parere dell'Adunanza generale del *Consiglio superiore dei lavori pubblici 16 dicembre 1983*; e si uniforma a questi pareri sostenendo l'esclusiva competenza dell'ingegnere per le opere indicate, con elencazione esemplificativa, nell'*art. 51 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537* e ripetendo le considerazioni, già sviluppate nei due volti della anzidetta Assemblea generale *Cons.sup.ll.pp. del 16 dicembre 1983 n. 62 e 228*, sul significato letterale dell'espressione «opere di edilizia civile» dell'*art. 52, 1° comma* confermato dal confronto degli *artt. 52 e 54*, sui piani di studio per il conseguimento della laurea in architettura che non contengano alcuno degli insegnamenti strettamente ingegneristici (come idraulica e costruzioni idrauliche, per quanto interessa la controversia della fattispecie).

##### 4.2. T.A.R. Molise 23 maggio 1990 n. 147

Il T.A.R. cita il *Parere C. Stato III 11 dicembre 1984 n. 1538* per negare la competenza dell'architetto a dirigere i lavori di rete idrica e fognante comunale, secondo l'interpretazione letterale degli *artt. 51 e 52*.

##### 4.3. T.A.R. Lazio II 30 luglio 1990 n. 1477 e II 16 dicembre 1991 n. 1920

Queste due sentenze hanno escluso la competenza degli architetti per la progettazione dell'impianto di pubblica illuminazione lungo una strada comunale - concordando col parere del *C. Stato III 11 dicembre 1984 n. 1538* e la decisione del *C. Stato IV 19 febbraio 1990 n. 92* che, analogamente, hanno negato la competenza degli architetti per le opere igieniche e le strade urbane - in base all'interpretazione letterale degli *artt. 51 e 52 del R.D. 1925/2537*, confermata (aggiunge il T.A.R. del 1990, secondo cui un impianto di pubblica illuminazione non può qualificarsi come «opera di edilizia civile», rientrando - in quanto tale - nella competenza professionale degli architetti; e ritiene che sia invece classificabile fra le applicazioni della fisica perché basato sulla utilizzazione dell'energia elettrica) dall'*art. 54*. Le due sentenze non condividono la tesi degli architetti secondo cui i limiti originari della loro competenza sarebbero stati superati dalla evoluzione intervenuta nei corsi di studi universitari.

##### 4.4. T.A.R. Lazio 23 giugno 1992 n. 927

La sentenza risponde negativamente al quesito se l'architetto sia competente a sottoscrivere il progetto di una strada intercomunale comprendente anche due rilevanti opere d'arte (viadotto e sottopassaggio); richiama le pronunce del *Consiglio di Stato III, Parere 11 dicembre 1984 n. 1538 e IV 19 febbraio 1990 n. 92* e osserva che l'*art. 51, comma 1 del R.D. 1925/2537* riserva espressamente agli ingegneri i «lavori relativi alle vie ... di deflusso e comunicazione», fra le quali certamente rientra anche una strada intercomunale, e che il sottopassaggio e il viadotto non sono «opere di edilizia civile» ma sono invece agevolmente riconducibili alla nozione di «costruzioni di ogni specie».

Il T.A.R. continua riferendosi ancora al confronto dell'*art. 52, 1° comma* e dell'*art. 54* a conferma della tesi secondo cui nelle «opere di edilizia civile» rientranti nella competenza professionale dell'architetto sono escluse le strade, a meno che si tratti di opere funzionalmente collegate ad un edificio in modo diretto ed immediato (conf. a *C. Stato III, Parere 1984/1538* e *IV 1990/92*).

#### 4.5. T.A.R. Basilicata 3 ottobre 1994 n. 257

Viene ancora ribadita l'interpretazione letterale e logica degli *artt. 51 e 52 R.D. 1925 n. 2537*.

La contraria interpretazione secondo la quale il termine «edilizia civile» è riferibile non soltanto alla realizzazione di edifici ma anche ad altri generi di opere ed impianti è incompatibile con la norma transitoria dell'*art. 54, u.c.* stesso decreto. Dalla nozione di «edilizia civile» devono pertanto essere esclusi i lavori e le opere menzionati nell'*art. 51*, fra i quali «i lavori relativi alle vie».

#### 4.6. T.A.R. Lazio III ter 14 febbraio 1995 n. 360

Su una questione di competenze professionali ai fini dell'applicazione della *L. 5 marzo 1990 n. 46* sulla sicurezza degli impianti il T.A.R. ritiene che la progettazione e la verifica degli impianti di cui alla *L. 1990/46* rientri senz'altro, ai sensi dell'*art. 51* del *R.D. 1925/2537* nelle capacità professionali e nella attribuzioni degli ingegneri ma non degli architetti, alla cui competenza l'*art. 52, 1° comma*, dello stesso *R.D.* rimette soltanto, congiuntamente agli ingegneri, le «opere di edilizia civile».

Viene ancora richiamato, a sostegno dell'interpretazione letterale (o «ristretta», come ora scrive il T.A.R.) dell'*art. 52, 1° comma*, l'*art. 54*.

Il T.A.R. non condivide poi l'altra tesi sostenuta dagli architetti secondo la quale il loro corso di studio non sarebbe dissimile ormai da quello degli ingegneri, con convincente motivazione della propria contraria posizione, sostenuta anche dalla regola affermata dalla *Cass. S.U. 23 luglio 1993 n. 8239*, secondo cui «i contenuti di una professione possono desumersi anche dalle particolari conoscenze tecniche attestate dal titolo di studio».

E respinge anche gli impropri richiami fatti dagli architetti al *D.M. 25 marzo 1985* (relativo alla iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno ai fini della prevenzione incendi di cui alla *L. 1984/818*), al *D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 129* attuativo della Direttiva C.E.E. nel campo degli studi dell'architettura e alla legge sulle tariffe professionali, *L. 2 marzo 1949 n. 143*.

#### 4.7. T.A.R. Campania, Napoli I 14 agosto 1998 n. 2751

Il T.A.R. di Napoli, come tutti i precedenti, sostiene ancora che l'*art. 52, 1° comma*, del *R.D. 1925/2537* limita la competenza professionale degli architetti alle sole «opere di edilizia civile» (congiuntamente con gli ingegneri); tale competenza può estendersi anche ad altre opere di quelle indicate nell'*art. 51* purché si tratti di pertinenze al servizio di singoli fabbricati o complessi edilizi (conf. a *C. Stato III, Parere 1984/1538, IV 1990/92, T.A.R. Lazio 1992/927*).

Questa interpretazione è confermata dal confronto degli *artt. 52, 1° comma* e *54, 3° comma* (ved. *Pareri Cons.sup.ll.pp.* del *16 dicembre 1983 n. 62* e *228* e *C. Stato IV 19 febbraio 1990 n. 92*).

Perciò i lavori per la rete idrica urbana non sono riconducibili all'ambito della «edilizia civile» ma rientrano nelle opere di ingegneria idraulica che, ai sensi dell'*art. 51* del detto *R.D.*, sono riservate alla professione di ingegnere.

## 5. LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE SUPREMA

Sulle competenze professionali in questione anche la Cassazione si è pronunciata negli stessi 20 anni con due sentenze le quali sono però contrarie, infondatamente a mio avviso, alla costante giurisprudenza amministrativa (C. Stato, Csi, la maggior parte dei T.A.R.) ed ai pareri dei massimi organi tecnico-amministrativi (Cons.sup.ll.pp. del 1983 e Aut.vig.ll.pp. del 2000), che - come abbiamo visto - hanno chiaramente definito le competenze professionali degli ingegneri e degli architetti con interpretazione letterale e logica dell'unica normativa vigente in materia costituita dagli *artt. 51, 52 e 54 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537*, secondo la quale la competenza per tutti i lavori e le costruzioni in genere è esclusiva dell'ingegnere (*art. 51*), tranne le opere di edilizia civile che sono di competenza anche (o esclusivamente per quelle di interesse artistico, ecc.: *art. 52, 2° comma*) dell'architetto (*art. 52, 1° comma*).

5.1. Cass. S.U. 26 luglio 1993 n. 8348 (Su concessioni di derivazione d'acqua)

5.1.1. Tsa 8 maggio 1992 n. 46

Premettiamo che il Tribunale superiore delle acque pubbliche, nella sentenza 8 maggio 1992 n. 46 - riguardo alla controversia su una concessione di piccola derivazione d'acqua ad uso di produzione di energia elettrica - scriveva quanto segue.

«... Il Comune ... prospetta l'illegittimità della concessione perché assentita su progetto redatto da professionista (architetto) non abilitato, trattandosi di prestazione che l'art. 51 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, riserva in via esclusiva agli ingegneri.

*Il motivo è infondato.*

*Invero, l'art. 10 del R.D. 14 agosto 1920 n. 1285 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche) (5) prevede che per le piccole derivazioni (come quella di cui si discute) l'Ufficio del Genio civile può ammettere che i documenti tecnici siano firmati da un geometra o da un perito agronomo.*

(5) R.D. 14 agosto 1920 n. 1285

Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche.

Art. 9 (Sulle domande per nuove concessioni ed utilizzazioni di acque pubbliche)

Le domande per nuove concessioni ed utilizzazioni di acque pubbliche sono presentate in doppio originale al competente ufficio del genio civile il quale restituisce all'esibitore uno degli originali con l'attestazione della data di presentazione.

La domanda può essere presentata con riserva di indicare o di costituire un consorzio o una società civile o commerciale per attuare la concessione.

Nella domanda il richiedente deve dichiarare il suo domicilio.

Il progetto di massima deve essere presentato in originale e copia e deve comprendere i seguenti documenti:

1° - per le grandi derivazioni:

a) relazione particolareggiata con speciale riguardo alla razionale utilizzazione del corso d'acqua e del bacino idrografico;

b) corografia;

c) piano generale;

d) profili longitudinali e trasversali;

e) disegni delle principali opere d'arte;

f) calcolo sommario della spesa e piano finanziario;

2° - per le piccole derivazioni:

a) relazione particolareggiata;

b) corografia;

c) piano topografico;

d) profili longitudinali e trasversali;

e) disegni delle principali opere d'arte.

Art. 10 (Sui documenti tecnici da presentare a corredo delle domande di cui all'art. 9)

Sono irricevibili le domande sprovviste della prescritta documentazione.

I documenti tecnici devono essere firmati da un ingegnere. Per le piccole derivazioni di lieve entità può l'ufficio del genio civile dispensare dal produrre alcuni dei documenti prescritti, salvo la facoltà di chiedere in seguito il completamento della documentazione tecnica; e può ammettere che i documenti siano firmati da un geometra o da un perito agronomo (n.d.r. al perito agronomo corrisponde oggi il perito agrario).

Qualora si riconosca che qualcuno dei documenti tecnici, di cui all'articolo precedente, debba essere completato o regolarizzato, l'ufficio del genio civile assegna un termine perentorio non superiore a trenta giorni, trascorso il quale si prosegue nella procedura a norma della legge.

*Appare evidente che laddove può essere consentita la presentazione di documenti tecnici firmati da un geometra o da un perito agronomo, a maggior ragione possono essere accettati documenti a firma di un architetto, la cui competenza professionale in materia non può certamente considerarsi inferiore a quella del geometra o del perito agronomo.*

*La norma di cui sopra, che non risulta mai abrogata, è stata dunque correttamente applicata nel caso di specie.»*

*5.1.2. Secondo la Corte suprema a S.U., che rigetta il ricorso contro la predetta Tsa 1992/46:*

*«Occorre tenere presente che all'epoca della emanazione del R.D. n. 1285 del 1920 - di approvazione del regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche - ... le competenze degli ingegneri e degli architetti erano sostanzialmente indifferenziate e disciplinate unitariamente, tanto che con la legge 24.6.1923 n. 1395, istitutiva di un ordine professionale unico degli ingegneri e degli architetti, si prevedeva che le pubbliche amministrazioni affidassero gli incarichi agli iscritti in quell'albo quando dovessero avvalersi dell'opera di ingegnere o architetti (art. 4); e veniva rinviata all'emanazione di un successivo regolamento la normativa relativa alla determinazione dell'oggetto e dei limiti delle due professioni (art. 7); ...»*

Non credo che nel 1920 vi fosse una indifferenziata competenza di ingegneri e architetti né che essa sia stata sancita dalla legge del 1923; questa (intitolata «Tutela del titolo o dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti») mirava essenzialmente alla formazione dell'albo professionale ed a sottolinearne l'importanza (artt. 2 a 6) riunendo in un unico ordine gli ingegneri ed architetti ma come norma transitoria, in attesa del Regolamento previsto dall'art. 7 della stessa legge e non di sicuro per stabilire equiparazione fra le due professioni (del che si ha conferma proprio nel «regolamento» citato dalla Cassazione - che è quello del 1925 - il quale per l'appunto ha differenziato, negli artt. 51 e 52, gli ambiti delle competenze dei due professionisti).

Si può presumere infatti che nei due anni trascorsi fra la legge (1923) ed il Regolamento (1925/2537) per le professioni di ingegnere e di architetto, *R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537*, l'autorità giudiziaria e le pubbliche amministrazioni [art. 4, 1° c. della legge (6)] si siano rivolte agli architetti di regola solo per le opere di edilizia civile e per opere viarie, stradali, igieniche strettamente connesse ai singoli fabbricati e abbiano invece incaricato ingegneri - oltre che per le stesse anzidette opere - per le costruzioni di ogni altra specie (acquedotti, fognature, strade, ponti, ferrovie, porti, dighe, ecc.) per le quali gli architetti non avevano (come non hanno) competenza perché non hanno fatto gli studi delle materie per esse necessarie (costruzioni idrauliche, impianti idraulici, costruzioni stradali e ferroviarie, costruzioni marittime, ecc.).

Se ciò è verosimile non si può asserire che sino al 1925, anno di pubblicazione del Regolamento relativo alla legge del 1923, *«le competenze degli ingegneri e degli architetti erano sostanzialmente indifferenziate»*.

(6) *L. 24 giugno 1923 n. 1395*  
Art. 4 (1° e 2° c.)

Le perizie e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione d'ingegnere e di architetto sono dall'autorità giudiziaria conferiti agli iscritti nell'albo.

Le pubbliche amministrazioni, quando debbano valersi dell'opera di ingegneri o architetti esercenti la professione libera, affideranno gli incarichi agli iscritti nell'albo.

### 5.1.3. Continua la sentenza:

«Soltanto con il regolamento approvato con R.D. 23.10.1925 n. 2537 gli ambiti delle rispettive competenze professionali furono delineati - per quanto in questa sede interessa - nel senso di riconoscere che sono di spettanza esclusiva della professione di ingegnere le progettazioni di impianti industriali e di spettanza esclusiva della professione degli architetti le opere di edilizia civile di rilevante carattere artistico.»

La Cassazione qui sostiene che, secondo il Regolamento del 1925:

- gli ingegneri hanno competenza esclusiva per gli impianti industriali;
- gli architetti hanno competenza esclusiva per le opere edili di rilevante carattere artistico; e, implicitamente, che per tutte le altre attività professionali tecniche hanno competenza entrambi i professionisti (come dopo per altro la stessa sentenza chiarisce dichiarando che le «due professioni sono promiscue stante l'equiparazione tra le due categorie»).

Invece la legge non dice questo.

Infatti, mentre è esatta l'affermazione finale (sono di *spettanza esclusiva* degli architetti le opere di edilizia civile di rilevante carattere artistico) ed è esatta anche quella che la precede (sono di *spettanza esclusiva* degli ingegneri le progettazioni di impianti industriali), quest'ultima però è incompleta - e per questo porta a conclusioni errate - dato che l'art. 51 R.D. del 1925 assegna in termini inequivocabili alla competenza dell'ingegnere non soltanto «le progettazioni di impianti industriali» ma anche quelle dei «lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle **costruzioni di ogni specie**» (in cui sono comprese certamente le opere di edilizia civile) ecc.

E tale competenza è perciò esclusiva non soltanto per gli impianti industriali ma anche per tutti i lavori (sopra elencati) che insieme con gli impianti industriali sono indicati nel cit. art. 51, ad eccezione soltanto - alla luce degli artt. 52 e 54 della stessa legge - delle opere di edilizia civile per le quali sono competenti anche (o esclusivamente per quelle di interesse artistico ecc.) gli architetti.

### 5.1.4. Seguita ancora la sentenza:

«Tuttavia sia nel disegno del R.D. ora citato sia nella legislazione successiva è residua la previsione di vaste aree di competenza promiscua, in senso oggettivo, oltre che di competenza indifferenziata, in senso soggettivo, per coloro che avessero conseguito un diploma di laurea d'ingegnere-architetto.»

Nella parte finale di questo periodo la sentenza si riferisce evidentemente al 2° comma dell'art. 54 del detto R.D. 1925 n. 2537, il quale riguarda coloro (oggi centenari) che hanno conseguito entro il 1925 «il diploma di laurea di ingegnere-architetto presso gli istituti di istruzione superiore» di cui all'art. 1 della L. 1923/1395, cioè autorizzati per legge a conferirlo, e attribuisce ad essi competenza per le prestazioni di spettanza degli ingegneri indicate nell'art. 51 del R.D. 1925/2537, a meno delle applicazioni industriali.

Ma non riesco a capire il nesso logico della considerazione esposta dalla sentenza (né il riferimento alla «legislazione successiva») con la questione in esame, a meno che la Cassazione abbia voluto così introdurre il successivo e decisivo enunciato.

### 5.1.5. Prosegue la Cassazione:

«In siffatta situazione è opinione comunemente ricevuta che, in linea di principio, le competenze riconosciute alle due professioni sono promiscue stante l'equiparazione tra le due categorie (cfr. la legge n. 143 del 1949 sulle tariffe professionali), e che solo in linea d'eccezione sussistono attribuzioni riservate all'una od all'altra professione quando una tale privativa risulti espressamente regolata dalla legge (cfr., ad es. l'art. 1 del R.D. 16.11.1939 n. 2229), di modo che dalla riserva all'una professione derivi la preclusione allo svolgimento delle stesse attività da parte degli appartenenti all'altra professione».

Qui si è in presenza di affermazioni che non hanno riscontro nella realtà.

Cominciamo con esaminare la prima parte del periodo sino alla affermata «equiparazione tra le due categorie» (ex L. 143/49) e osserviamo anzitutto che tale equiparazione non sussiste.

La L. 2 marzo 1949 n. 143 contiene il «testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto», tariffa la quale - considerato che le «opere di edilizia civile» indicate nelle *categorie a) ad e)* della *Classe I, art. 14 della Tariffa* sono di competenza sia degli ingegneri che degli architetti o esclusiva degli architetti - non poteva che essere unica.

L'alternativa, senza senso, sarebbe stata quella di due tariffe: una per gli ingegneri identica alla tariffa unica depurata soltanto di qualcuna delle opere elencate nelle categorie delle nove Classi (7) dell'art. 14 - come i «restauri artistici» e le «costruzioni di carattere prettamente artistico e monumentale» di cui rispettivamente alle categorie *d)* ed *e)* della Classe I; e una per gli architetti, ottenuta eliminando da quella unica tutte le norme riguardanti solo le prestazioni dell'ingegnere e lasciando nell'art. 14 soltanto le opere di edilizia civile [*Classe I, categorie a) ad e)*].

(7) Art. 14 della L. 2 marzo 1949 n. 143  
Si omette la prima parte

Classe	Categoria	OGGETTO
I		<i>Costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative</i>
	<i>a)</i>	Costruzioni informate a grande semplicità, fabbricati rurali, magazzini, edifici industriali semplici e senza particolari esigenze tecniche, capannoni, baracche, edifici provvisori senza importanza e simili. Solai in cemento armato o solettoni in laterizi per case di abitazione appoggiati su murature ordinarie per portate normali fino a 5 metri.
	<i>b)</i>	Edifici industriali di importanza costruttiva corrente. Edifici rurali di importanza speciale. Scuole, piccoli ospedali, case popolari, caserme, prigioni, macelli, cimiteri, mercati, stazioni e simili qualora siano di media importanza. Organismi costruttivi in metallo.
	<i>c)</i>	Gli edifici di cui alla lettera <i>b)</i> quando siano di importanza maggiore, scuole importanti ed istituti superiori, bagni e costruzioni di carattere sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio villini semplici e simili.
	<i>d)</i>	Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, cinema, chiese, banche, alberghi, edifici provvisori di carattere decorativo, serre ornamentali, ed in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica. Costruzioni industriali con caratteristiche speciali e di peculiare importanza tecnica. Restauri artistici e piani regolatori parziali.
	<i>e)</i>	Costruzioni di carattere prettamente artistico e monumentale. Chioschi, padiglioni, fontane, altari, monumenti commemorativi, costruzioni funerarie. Decorazione esterna o interna ed arredamento di edifici e di ambienti. Disegno di mobili, opere artistiche in metallo in vetro, ecc.
	<i>f)</i>	Strutture o parti di strutture complesse in cemento armato.
	<i>g)</i>	Strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico, ivi comprese le strutture antisismiche.
II		<i>Impianti industriali completi - Omissis</i>
III		<i>Impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali od a costruzioni o gruppi di costruzioni civili - Omissis</i>
IV		<i>Impianti elettrici - Omissis</i>
V		<i>Macchine isolate e loro parti - Omissis</i>
VI		<i>Ferrovie e strade - Omissis</i>
VII		<i>Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per produzione di energia elettrica e per forza motrice, opere portuali e di navigazione interna, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani, opere analoghe, escluse le opere d'arte di importanza da computarsi a parte - Omissis</i>
VIII		<i>Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - Omissis</i>
IX		<i>Ponti, manufatti isolati, strutture speciali - Omissis</i>

Con la tariffa unica è fissato un trattamento identico per ingegneri e architetti che svolgono prestazioni (progetto, ecc.) per le quali entrambi hanno competenza e cioè per le opere di edilizia civile (private per la maggior parte, e pubbliche). Queste sono oggetto solo di alcune categorie della Classe I di cui all'anzidetto art. 14 mentre tutte le altre opere (generalmente pubbliche) - di competenza esclusiva degli ingegneri - sono oggetto delle rimanenti categorie della stessa Classe I e di tutte le altre Classi dalla II alla IX; ma le opere edili sono di gran lunga le più numerose e impegnano il lavoro di tutti gli architetti e della maggior parte degli ingegneri (anche per questo la tariffa non poteva che essere unica).

Però il fatto che siano equiparati gli onorari della Tariffa del 1949 non significa che siano equiparate le due professioni.

Torniamo indietro (all'inizio della prima parte del periodo considerato) alla «opinione comunemente ricevuta» [che sarebbe basata anche («stante») sulla «equiparazione fra le due categorie», che è invece inesistente come si è dimostrato].

Dato che con questa espressione la sentenza non può che riferirsi all'opinione formulata da sentenze e pareri della magistratura ordinaria ed amministrativa e da pareri di competenti organi tecnico-amministrativi (e forse anche di riconosciuti esperti in materia), siamo in presenza di una evidente svista, perché l'«opinione comunemente ricevuta» non è quella immaginata dalla Corte suprema ma è invece quella contraria [lo era a tutto il 1993; e contraria è rimasta sino ad oggi (marzo 2002), se non si considera la *Cass. 29 marzo 2000 n. 3814* che vedremo qui di seguito, anch'essa «strana»] di C. Stato, Csi, T.A.R., Cons.sup.ll.pp. e Aut.vig.ll.pp. i quali sostengono tutti la medesima, identica interpretazione della legge in materia, costituita unicamente dagli artt. 51, 52 e 54 del R.D. 23 ottobre 1923 n. 2537, che qui ripetiamo: **per tutti i lavori e costruzioni di ogni specie gli ingegneri hanno competenza esclusiva, tranne che per le opere di edilizia civile per le quali hanno competenza anche** (o esclusiva, per quelle di natura artistica ecc.) **gli architetti.**

Alla tesi esposta nella prima parte del periodo in esame («è opinione comunemente ricevuta ... stante l'equiparazione tra le due categorie»), la Cassazione contempla un'eccezione che pare anch'essa infondata [«solo in linea di eccezione sussistono attribuzioni riservate all'una o all'altra professione quando una tale privativa risulti espressamente regolata dalla legge (cfr. p.e. l'art. 1 del R.D. 16 novembre 1939 n. 2229)»].

Infatti in realtà l'art. 1 del R.D. 1939 n. 2229 non attribuisce particolari competenze, diverse da quelle stabilite dal R.D. del 1925, per ingegneri e architetti ma semplicemente stabilisce per le opere in conglomerato cementizio - oggetto del decreto - la competenza dell'ingegnere o dell'architetto, «nei limiti delle rispettive attribuzioni» (8).

(8) R.D. 16 novembre 1939 n. 2229

Art. 1 - Ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare l'incolumità delle persone deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive attribuzioni, ai sensi della L. 24 giugno 1923 n. 1395 e del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto e delle successive modificazioni.

Cioè, p.e., un'opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare l'incolumità delle persone, facente parte di una strada o di una galleria o di un ponte o in genere di una qualsiasi delle **costruzioni di ogni specie** di cui all'*art. 51 del R.D. 1925 n. 2537* deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, poiché la strada o la galleria ecc. sono di competenza dell'ingegnere; mentre un'opera di conglomerato come sopra, facente parte di un'opera di edilizia civile deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere o da un architetto poiché si è in presenza di opera di competenza comune ad entrambi i professionisti (o, se si tratta di opera di edilizia civile con carattere artistico, firmato da un architetto, che è in questo caso l'unico professionista competente).

Questo concetto è ancora più chiaro negli *artt. 1 e 2 della L. 71/1086*, che ha superato la precedente del 1939 (9): oggi, per le opere in conglomerato cementizio semplice o armato nonché per quelle in conglomerato cementizio armato precompresso od a struttura metallica, sono ammissibili le prestazioni di quattro professionisti - essendosi aggiunti il geometra ed il perito industriale all'ingegnere e all'architetto, **nei limiti delle rispettive competenze**.

5.1.6. *La sentenza continua:*

«*Ma ove si adotti il suindicato metro della riserva legislativa alla COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'INGEGNERE (non architetto) per la elaborazione di studi e progetti di determinati specifici campi - richiedenti di norma una più specializzata e raffinata preparazione teorico-scientifica - chiaro risulta che la suindicata privativa è rimasta esclusa in materia di elaborazione dei DOCUMENTI TECNICI DELLE PICCOLE DERIVAZIONI secondo la previsione di cui all'art. 10 del R.D. 1285 del 1920.*

(9) *L. 5 novembre 1971 n. 1086*

Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.

Art. 1 - (Disposizioni generali).

Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato normale quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica.

Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato precompresso quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto.

Sono considerate opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.

La realizzazione delle opere di cui ai commi precedenti deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.

Art. 2 - (Progettazione, direzione ed esecuzione).

La costruzione delle opere di cui all'art. 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.

L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.

Per le opere eseguite per conto dello Stato, non è necessaria l'iscrizione all'albo del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore di cui al successivo art. 7, se questi siano ingegneri o architetti dello Stato.

*Ed infatti la portata precettiva di tale norma - del tutto specifica per l'oggetto della attività tecnica considerata e per la sua sfera d'azione, limitata al rapporto tra soggetto richiedente la derivazione di lieve entità e l'ufficio del Genio civile preposto all'esame della domanda - ne denuncia chiaramente il carattere di precetto di ius singulare, non assorbito né derogato dalla ben più generale previsione normativa di cui all'art. 51 del R.D. n. 2537 del 1925 laddove si accenna genericamente alla progettazione di impianti industriali.» (Come si legge nelle ultime parole la sentenza sembra fissata sugli «impianti industriali», il cui richiamo è anche qui fuori luogo).*

Poiché invece sembra pacifico, come si è prima detto, che quella competenza esclusiva dell'ingegnere esiste ed è quella definita dall'art. 51 del R.D. 1925/2537, deve confermarsi l'interpretazione letterale della disposizione dell'art. 10, 2° comma del R.D. 1920 n. 1285 secondo la quale i documenti tecnici da presentare insieme col progetto di massima (art. 9, 4° comma) per derivazioni di acque pubbliche, grandi o piccole, devono essere firmati da un ingegnere (e non da un ingegnere o un architetto); e i documenti per piccole derivazioni possono essere firmati, in alternativa, da un geometra o da un perito agrario (art. 10, 2° comma; la norma del 1920 parla di perito agronomo, al quale corrisponde l'attuale perito agrario).

Osserviamo al riguardo che - mentre la competenza degli architetti è certamente limitata alle opere di edilizia civile con estensione tutt'al più, secondo la prevalente giurisprudenza, alle opere viarie, idriche ecc. strettamente connesse a un determinato fabbricato - sono di spettanza del geometra il progetto, la direzione, sorveglianza, misure, contabilità e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso di industrie agricole ... nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come ... lavori di irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende ... [Regolamento per la professione di geometra, R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, art. 16, lett. l) (10)]; e logicamente in dette opere rientrano anche quelle per le piccole derivazioni d'acqua.

Analoghe considerazioni valgono per il perito agrario (11).

#### 5.1.7. Conclude la sentenza:

*«Ne consegue che, in base alla interpretazione sistematico-evolutiva della disciplina delle competenze professionali ed agli effetti previsti dall'art. 10 del R.D. n. 1285 del 1920 la indicazione ivi contenuta del progettista come <<ingegnere>> deve tuttora ritenersi essere stata utilizzata dal legislatore nella sua originaria ampia accezione onnicomprensiva delle categorie degli ingegneri e degli architetti. La estensione - nella stessa norma prevista - della abilitazione alla progettazione de qua anche agli appartenenti ad altre categorie professionali quali i geometri ed i periti agronomi smentisce, del resto ed ulteriormente, la esistenza di una riserva di competenza in favore dei soli ingegneri (non architetti), anche se - contrariamente a quanto opinato dal Tribunale superiore - non costituisce dato di per sé risolutivo per una affermazione a fortiori della competenza, in materia, degli architetti.*

(10) Art. 16, lett. l) del R.D. 1929/274

Loggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati come segue. (Omissis)

l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possano comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e reparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione.

(11) Regolamento per l'esercizio professionale dei periti agrari, R.D. 25 novembre 1929 n. 2365.

*Competenza che, in definitiva, non si fonda su di una più qualificata preparazione tecnica degli appartenenti a tale professione rispetto a quella dei geometri e dei periti agronomi, quanto piuttosto trova radice in quella primigenia ordinaria unitarietà di disciplina e promiscuità di attribuzioni professionali, tra ingegneri ed architetti, alla quale l'art. 10 in esame, nella sua portata di norma speciale, si è sicuramente ispirato.»*

Se l'indicazione, nel suddetto art. 10, del progettista come «ingegnere» (12) dovesse intendersi come «ingegnere o architetto» - secondo quanto sostiene la Corte di cassazione - l'architetto potrebbe addirittura redigere e firmare i documenti non soltanto per le «piccole derivazioni di lieve entità», come si limitava a sostenere il Trib.sup. acque pubbliche del '92, ma anche per le grandi derivazioni.

Ciò significherebbe riconoscere all'architetto la competenza - che invece non ha, come si è cercato di dimostrare nel precedente § 5.1.6 - a redigere, per **piccole** derivazioni d'acqua, *relazione particolareggiata, corografie* (in cui vanno riportati i tracciati planimetrici delle derivazioni e la posizione delle relative opere d'arte progettate), *piano topografico, profili longitudinali e trasversali, disegni delle principali opere d'arte*; e addirittura assurdamente, per le **grandi** derivazioni, **relazione particolareggiata con speciale riguardo alla razionale utilizzazione del corso d'acqua e del bacino idrografico**, corografie, piano generale, profili longitudinali trasversali, disegni delle principali opere d'arte, calcolo sommario della spesa e piano finanziario (art. 9, 4° comma, R.D. del 1920).

Con il che, secondo la Corte suprema, gli architetti sarebbero in grado di redigere progetti di massima (da presentare con le domande per nuove concessioni ed utilizzazioni e comprendenti gli elaborati anzidetti) relativi ad opere come grandi serbatoi, dighe di sbarramento per serbatoi e laghi artificiali, ecc., opere il cui studio richiede competenza che invece possono avere esclusivamente ingegneri almeno laureati in «ingegneria civile-sezione idraulica» e che esulano certamente del tutto da quella degli architetti. [Ved. anche *D.M. 16 dicembre 1923* (13) e *D.P.R. 1° novembre 1959 n. 1363*, Regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta].

(12) Ved. art. 10, 2° comma del R.D. 14 agosto 1920 n. 1285 [in precedente nota (5)]: «I documenti tecnici devono essere firmati da un ingegnere».

(13) *D.M. 16 dicembre 1923*

Norme per la compilazione dei progetti di massima e di esecuzione, a corredo di domande per grandi e piccole derivazioni di acqua.

Art. 1 - (Relazione)

(Omissis)

I progetti dei grandi serbatoi di stagione dovranno essere fatti in base a rilievi sul terreno, sia pure sommari, in modo che le capacità indicate risultino sufficientemente approssimate, escludendosi l'attendibilità per tale determinazione degli ingrandimenti delle carte topografiche.

Date le capacità dei serbatoi stessi, se ne esporrà il funzionamento mediante un bilancio idraulico, esteso a più annate, deducendone, in relazione agli afflussi, quali saranno le portate regolarizzate nei singoli periodi dell'anno e nelle varie annate.

Saranno illustrate le condizioni geognostiche del terreno sul quale deve essere creato il serbatoio, sia dal punto di vista dell'impermeabilità, sia nei riguardi della fondazione della diga di ritenuta in ragione della sua altezza.

I serbatoi dovranno pure essere esaminati dal punto di vista della possibile loro colmatazione, deducendo dalle condizioni dei terreni che costituiscono il bacino imbrifero le probabili quantità di materiali solidi che saranno apportate dalle acque, sia in sospensione, sia per trascinamento, e la loro disposizione entro e fuori dei limiti d'invaso per effetto del fenomeno di deltazione e i provvedimenti adottati riguardo a questi fenomeni.

Lo studio dei nuovi serbatoi dovrà inoltre comprendere le condizioni delle falde in relazione sia ai possibili scoscientamenti dovuti all'alternanza dei livelli di acqua, sia alla eventuale formazione di ristagni d'acqua che possano essere causa di infezioni malariche.

Ogni progetto di derivazione dovrà particolarmente considerare le alterazioni dei diritti dei terzi in dipendenza degli impianti progettati, tanto lungo la sede delle opere, quanto a monte ed a valle di queste, avuto riguardo particolarmente ad occupazioni temporanee o permanenti di terreni, ad opifici sospesi ed inutilizzati, strade interrotte o sommerse, a rigurgiti d'acqua o deltazioni, a diritti di navigazione, fluitazione, pesca, irrigazione, abbeveraggio, usi pubblici, ecc., e dovrà indicare precisamente come i diritti alterati possano essere ricostituiti ed in qual misura indennizzati.

Venendo alla descrizione delle opere, essa, più che una illustrazione dei dettagli tecnici dei disegni, dovrà essere una giustificazione delle modalità adottate in relazione ai concetti generali informativi ed una dimostrazione della possibilità costruttiva delle opere stesse, sia per la natura dei terreni, sia per l'accessibilità dei luoghi.

Il buon funzionamento delle opere di presa dovrà essere esaminato tanto per le condizioni normali del corso d'acqua, quanto per l'eventualità di massime piene eccezionali, prevedendo dispositivi, possibilmente indipendenti da interventi esterni, perché non abbiano a derivarne conseguenze dannose alle opere stesse ed ai terzi.

Con i calcoli tecnici di norma si dovranno giustificare tutte le dimensioni principali delle opere costituenti la derivazione: dighe, rigurgiti, muri di contenimento, tracciato dei canali e

loro capacità di portata, portata delle luci di presa, degli scaricatori e degli sfioratori, dimensioni e caratteristiche delle tubazioni forzate, velocità dell'acqua nelle stesse e relative perdite di carico nelle varie condizioni di esercizio, disposizioni delle officine generatrici e dei canali di restituzione.

Per le dighe di sbarramento per serbatoi e laghi artificiali dovranno essere seguite le norme approvate col decreto ministeriale 2-4-1921, n. 1309.

Per le opere di irrigazione, di bonifica e promiscue, si dovranno indicare le caratteristiche delle zone da irrigare o da bonificare, i sistemi che si intendono di impiegare, le procedure giuridiche che si vogliono seguire per il finanziamento (consorzi, società commerciali, sovvenzioni, mutui, obbligazioni fondiarie, ecc.).

In base ai concetti generali suesposti la relazione dovrà chiaramente specificare:

a) la portata di acqua da derivarsi, espressa in moduli (litri 100 al minuto secondo) calcolata come media, se si tratta di concessione a portata variabile. In questo caso deve pure essere stabilito il valore massimo che può raggiungere la erogazione ed i provvedimenti intesi ad impedire che sia oltrepassato;

b) il modo di derivazione, cioè la precisa ubicazione, la natura, la forma e le principali dimensioni della chiusa, se questa sia di struttura stabile od instabile, se la presa si effettui a bocca tassata od a bocca libera. Nel caso di struttura instabile si deve indicare in quali condizioni ed a quale altezza si intende ristabilirla nei casi di rimozione o di asportazione;

c) il modo di condotta, utilizzazione, distribuzione, smaltimento ed eventuale restituzione delle acque, dimostrando che queste non sono inutilmente disperse. Nel caso di restituzione delle colature o residui d'acqua ne verrà indicata la portata approssimativa, pur espressa in moduli. Se la derivazione debba servire per forza motrice, si deve indicare il luogo e l'altezza del salto o dei salti che si vogliono utilizzare, e se per produzione di energia elettrica, si debbono indicare le tensioni e le frequenze delle correnti da generare, le potenze installate nelle centrali espresse in chilowatt (KW) e l'energia presumibilmente producibile in chilowattora (KWh) annui;

d) le opere ed i provvedimenti di munimento e di presidio, e di depurazione in quanto ne emerga il bisogno, ai fini del buon regime delle acque della pubblica incolumità e dell'igiene ed a garanzia dei diritti dei terzi.

Se la derivazione è chiesta per macerazioni di piante tessili, deve essere allegato alla relazione un certificato del competente ufficio sanitario che dichiari nulla ostare all'esercizio della progettata macerazione e prescriva le condizioni e discipline a cui tale esercizio debba essere subordinato nell'interesse della pubblica salute.

Infine nella relazione devono essere espone le considerazioni e notizie, che valgano a metter in maggiore evidenza l'utilità ed i vantaggi del progetto presentato in confronto di altre soluzioni.

5.2. Cass. 29 marzo 2000 n. 3814 (Su impianti di illuminazione pubblica)

5.2.1. La Corte suprema afferma l'insussistenza, nella normativa di cui agli artt. 51 e 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537, di un divieto per l'architetto alla progettazione di un impianto di illuminazione, «visto che, mentre l'art. 51 del R.D. sopra menzionato contempla quale oggetto di competenza esclusiva della professione di ingegnere alcune attività tra le quali non è prevista la progettazione di impianti di illuminazione, ...».

Interrompiamo il periodo a questo punto. Non è esatto quanto vi si afferma perché si può dire che fra le attività di cui all'art. 51 (che sono di spettanza dell'ingegnere) «**non è elencata**» - ma non che «**non è prevista**» - la progettazione di impianti di illuminazione (pubblica), così come si può dire che «non sono elencate» - ma non che «non sono previste» - molte altre prestazioni, come p.e. progettazione di ponti, porti, dighe, gallerie, ecc., che senza alcun dubbio rientrano nella competenza esclusiva dell'ingegnere.

Gli impianti di illuminazione pubblica, così come i ponti, porti, ecc. e tutte le attività costruttive in genere anche se non specificate nell'elenco dell'art. 51, devono ritenersi comunque da questo previste, ricadenti nella voce generale delle **costruzioni di ogni specie**, comprese le *opere di edilizia civile* che sono le uniche, ai sensi del successivo art. 52, 1° comma, ad essere di competenza anche (o esclusivamente, per quelle artistiche ecc. dell'art. 52, 2° comma) dell'architetto.

La Corte di cassazione completa il periodo con l'indiscutibile enunciato che:

«... l'art. 52, 1° comma, del medesimo R.D. prescrive che «formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di stima ad esse relative».

5.2.2. Sulla prima parte del periodo suddetto - errata, come si è visto - la sentenza comincia a costruire il ragionamento successivo, conseguentemente infondato:

«Orbene se, come il ricorrente assume, sussiste una competenza professionale dell'ingegnere per i progetti di impianti di illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al citato art. 52, 1° comma, ritenendo tali progetti affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di «edilizia civile ...».

Fermiamoci ancora. La Cassazione continua a fare qualche confusione perché non risulta affatto che il ricorrente abbia inteso **evidentemente** riferirsi all'art. 52, 1° comma ritenendo in tal modo gli impianti di illuminazione elettrica affini o comunque connessi alle opere di edilizia civile. Egli, come si legge all'inizio dei «Motivi della decisione» della stessa sentenza, ha sostenuto semplicemente - in conformità alla costante giurisprudenza amministrativa degli ultimi 20 anni ed ai pareri dei massimi organi tecnico-amministrativi dello Stato del 1983 e del 2000, su cui ci siamo prima fermati - che «ai sensi degli artt. 51 e 52 R.D. 1925/2537, la progettazione di un impianto di illuminazione non può essere ricompresa fra le attività consentite all'architetto» intendendo chiaramente riferirsi alla anzidetta pacifica e consolidata interpretazione degli artt. 51 e 52.

La Corte suprema completa questo secondo periodo in termini categorici: «*alle stesse conclusioni deve giungersi per l'architetto, attesa la completa equiparazione che l'articolo suddetto prevede tra le due professioni per le materie ivi indicate*».

Per quanto prima considerato, questa conclusione che ripete l'enunciato della «*completa equiparazione fra le due professioni*» sostenuta dalla Cass. S.U. 26 luglio 1993 n. 8348 è priva di fondamento.

5.2.3. La Cassazione aggiunge di aderire con queste considerazioni all'orientamento già espresso dalla stessa Corte - e cita la *Cass. 5.11.1992 n. 11994* - secondo il quale la progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale rientra tra le attribuzioni professionali degli ingegneri e degli architetti.

Anche questo riferimento però non è pertinente perché la *Cass. del 1992* non si è occupata della distribuzione di competenze di ingegneri ed architetti ma dei limiti di competenza dei geometri, fermandosi solamente sull'*art. 16* del Regolamento di quella professione, *R.D. 11 febbraio 1929 n. 274*, con una attenta analisi che l'ha condotta ad escludere dalla competenza professionale del geometra la progettazione di un «impianto di illuminazione a mezzo dell'energia elettrica sul territorio del Comune».

La *Cassazione del 1992* è arrivata a tale decisione dopo avere considerato che la Tariffa professionale per ingegneri ed architetti, *L. 2 marzo 1949 n. 143* riserva esclusivamente agli ingegneri ed architetti la progettazione di impianti per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica, fra i quali rientrano appunto gli impianti di illuminazione pubblica. In effetti però la legge 49/143 si è riferita alla competenza esclusiva di ingegneri ed architetti per tali impianti non per affermare la competenza di entrambi questi professionisti ma solo nel quadro del generico richiamo alla loro comune Tariffa del 1949 all'unico fine di dimostrare l'incompetenza dei geometri per quegli impianti, senza trattare la ripartizione delle competenze di ingegneri e architetti alla luce degli *artt. 51, 52 e 54* del *R.D. 1925/2537*, che nella specie non era in discussione.

5.2.4. Osserviamo infine che l'impianto di illuminazione pubblica non rientra - secondo i principi enunciati dai pareri e dalla costante giurisprudenza amministrativa già citati - fra le «opere di edilizia civile» di cui all'*art. 52 R.D. 1925/2537*, essendo ormai pacifico che l'interpretazione letterale e logica degli *artt. 51, 52 e 54* del detto *R.D.* porta ad intendere con tale espressione esclusivamente i fabbricati in senso stretto, anche se con estensione ad opere di quelle elencate nell'*art. 51* che siano però limitate al diretto servizio di singoli fabbricati con esclusione delle opere che interessano un centro abitato.

È da considerare perciò esatta la decisione del *T.A.R. Lazio II 30 luglio 1990 n. 1477* la quale afferma che un impianto di pubblica illuminazione non può qualificarsi come «opera di edilizia civile», rientrante - in quanto tale - nella competenza professionale degli architetti; e ritiene che sia invece classificabile fra le applicazioni della fisica in quanto basato sulla utilizzazione dell'energia elettrica.

## APPENDICE (\*)

## TESTO DI SENTENZE E PARERI

**I — Organi di lavori pubblici**

- *Parere dell'Assemblea generale del Consiglio superiore ll.pp., voto 16.12.1983 n. 228.*
- *Determinazione dell'Autorità di vigilanza ll.pp. 21.12.2000 n. 57.*

**II — Consiglio di Stato e Consiglio di Giustizia amministrativa della regione siciliana (Csi)**

- *C. Stato III, Parere 11 dicembre 1984 n. 1530*
- *C. Stato IV 19 febbraio 1990 n. 92*
- *Csi 28 luglio 1992 n. 217*
- *C. Stato V 6 aprile 1998 n. 416*
- *C. Stato IV 22 maggio 2000 n. 2938*
- *C. Stato V, Ord.caut. 8 gennaio 2002 n. 20*
- *C. Stato IV 28 febbraio 2002 n. 1208*
- *C. Stato VI 30 giugno 2002 n. 2303*

**III — Tribunali amministrativi regionali**

- *T.A.R. Lombardia 13 marzo 1989 n. 201*
- *T.A.R. Molise 23 maggio 1990 n. 147*
- *T.A.R. Lazio II 30 luglio 1990 n. 1477 e 16 dicembre 1991 n. 1920*
- *T.A.R. Lazio 23 giugno 1992 n. 927*
- *T.A.R. Basilicata 3 ottobre 1994 n. 257*
- *T.A.R. Lazio III ter 14 febbraio 1995 n. 360*
- *T.A.R. Campania, Napoli I 14 agosto 1998 n. 2751*

**IV — Corte di Cassazione**

- *Cass. 5 novembre 1992 n. 11994 (citata dalla Cass. 2000/3814, § 5.2.3.)*
- *Cass. S.U. 26 luglio 1993 n. 8348*
- *Cass. 29 marzo 2000 n. 3814*

---

(\*) Per le norme citate ved. le seguenti note nel testo:

(2) *R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, artt. 51, 52, 54*  
 (5) *R.D. 14 agosto 1920 n. 1285, artt. 9 e 10*  
 (6) *L. 24 giugno 1923 n. 1395, art. 4*  
 (7) *L. 2 marzo 1949 n. 143, art. 14*  
 (8) *R.D. 16 novembre 1939 n. 2229, art. 1*  
 (9) *L. 5 novembre 1971 n. 1086, artt. 1 e 2*  
 (10) *R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, art. 16, lett. l)*  
 (11) *R.D. 25 novembre 1929 n. 2365*  
 (13) *D.M. 16 dicembre 1923, art. 1*

## I — Organi di lavori pubblici

*Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, voto del 16 dicembre 1983 n. 228*

- 1. Ingegneri e architetti - Rispettive competenze professionali.**
- 2. Opere di edilizia civile - Nozione.**
- 3. Architetti - Competenza professionale - Infrastrutture di natura idraulica - Esclusione.**
- 4. Architetti - Competenza professionale - Progettazione nel campo dell'urbanistica di strade, acquedotti, fogne, impianti di illuminazione Ammissibilità - Limiti.**

*1. Le specifiche competenze degli ingegneri ed architetti sono stabilite dagli artt. 51, 52 e 54 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537.*

*2. L'espressione «opere di edilizia civile» di cui all'art. 51 del R.D. 1925/2537 deve intendersi riferita esclusivamente ai fabbricati in senso stretto e non ad ogni tipo di manufatto del campo dell'ingegneria civile, come è confermato anche dal confronto dell'art. 52 con l'art. 54.*

*3. L'esclusione della competenza dell'architetto in materia di infrastrutture di natura idraulica - come gli acquedotti, le fognature e gli annessi impianti di depurazione - è fondata sulla mancanza nel piano di studio universitario dell'architettura degli insegnamenti di «Idraulica», di «Costruzioni idrauliche» e della materia propedeutica «Meccanica razionale».*

*4. La progettazione, nel campo dell'urbanistica, dei collegamenti viari, delle reti idriche, dei sistemi fognanti, degli impianti di illuminazione e degli impianti tecnologici è di competenza degli architetti ma limitatamente alla sfera delle scelte e degli indirizzi generali con l'individuazione di interventi a carattere globale e con esclusione della progettazione esecutiva.*

### VOTO

L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo con una nota in data 12/10/1981, ha richiamato l'attenzione degli Organi regionali siciliani, degli Organi provinciali di Palermo, di tutti i Sindaci della provincia e dell'Ordine degli Architetti di Palermo sui limiti delle competenze professionali degli Architetti, come risultano definiti dall'art. 52 del R.D. 23/10/1925 n. 2537.

Dopo aver riportato il suddetto articolo di legge nel suo testo integrale, la nota conclude che risulta inequivocabile che esulano dalla competenza professionale degli Architetti tutte le opere di ingegneria che non si configurano come edilizia civile ed in particolare le costruzioni stradali, le opere igienico-sanitarie, gli impianti elettrici, e le opere idrauliche.

L'Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo replica all'Ordine degli Ingegneri di Palermo esponendo il proprio punto di vista in una nota datata 3 novembre 1981, indirizzata a detto Ordine ed a tutti gli Organi cui era stata indirizzata la prima nota ed inoltre a tutti gli iscritti dell'Ordine degli Architetti di Palermo, al Consiglio Nazionale degli Architetti ed a tutti gli Ordini degli Architetti d'Italia.

La nota dell'Ordine degli Architetti di Palermo svolge un'ampia argomentazione basata sul significato del termine «edilizia» e sulla competenza degli Architetti in materia urbanistica.

La prima parte della suddetta argomentazione riguarda il significato della voce «edilizia». Vengono citate le definizioni date dall'Enciclopedia Italiana e dal Novissimo Digesto. La definizione dell'Enciclopedia Italiana precisa tre significati del termine:

- 1) «Tutto ciò che riguarda la esecuzione e la manutenzione degli edifici»;
- 2) «Quel complesso, di studi, regole, cognizioni prevalentemente tecniche che hanno per oggetto l'arte del costruire»;
- 3) «Quel vasto campo di attività nell'architettura, nell'ingegneria e nell'industria che riguarda lo sviluppo dei centri abitati.

Il Novissimo Digesto precisa due significati dei termini in argomento:

- 1) «Il complesso di norme attinenti alla creazione ed alla trasformazione degli abitati» (questo significato viene definito dal Digesto valevole in passato, perché successivamente si definì proprio dell'urbanistica);
- 2) «L'edilizia si occupa più particolarmente di unità fabbricate dettando opportune norme affinché risultino tecnicamente idonee, igienicamente perfette ed esteticamente tali da evitare ogni pericolo di deturpamenti dell'abitato».

Dalle definizioni citate la nota degli Ordini degli Architetti deduce che «l'espressione edilizia civile include lo specifico settore dell'urbanistica». Prosegue la nota: «nel piano di studi della facoltà d'architettura figura come insegnamento obbligatorio il corso biennale di urbanistica, peraltro completato dagli insegnamenti di igiene edilizia, topografia e costruzioni stradali, fisica tecnica ed impianti tecnici. Pertanto, sarebbe assurdo supporre che l'architetto possa legittimamente progettare un piano di lottizzazione ... e al contempo ritenere esorbitante dalla competenza dello stesso architetto la progettazione della singola strada, fognatura o condotta». Ed ancora, sullo stesso argomento «se la cultura e la preparazione professionale dell'architetto si estendono senza alcun dubbio ai piani di lottizzazione ed ai piani regolatori, tali qualità non possono negarsi per la progettazione dei singoli lavori che nelle lottizzazioni e nei piani regolatori costituiscono solo una piccola parte».

Basandosi sulle suddette argomentazioni la nota dell'Ordine degli Architetti di Palermo «rassicura gli Enti in indirizzo che l'affidamento agli Architetti di incarichi di costruzioni stradali, acquedotti e fognature, opere idrauliche, ecc. è del tutto legittimo in quanto aderente alle vigenti disposizioni in materia di competenza professionale degli Architetti».

L'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Siciliana, considerato il notevole contrasto di opinioni manifestatesi nella provincia di Palermo a seguito delle discordi valutazioni sulle attribuzioni dell'attività professionale dell'architetto, ha richiesto al Ministero di Grazia e Giustizia, con la lettera 3/2/1982 n. 77/D.R., chiarimenti in merito ai limiti delle competenze professionali degli architetti.

Le contrastanti valutazioni date dall'Ordine degli Ingegneri e dall'Ordine degli Architetti di Palermo nei documenti sopra illustrati pongono il problema se rientrino nella competenza degli architetti i lavori di ingegneria che attengono alle infrastrutture, in particolare alle costruzioni stradali, alle opere igienico-sanitarie (acquedotti e fognature), agli impianti elettrici e alle opere idrauliche.

Quesito sostanzialmente analogo è stato posto all'esame della 6ª Sezione a seguito di una richiesta di un architetto di Palermo, che incaricato da alcuni Comuni per la progettazione di opere di urbanizzazione primaria (strade, acquedotti, fognature, impianti elettrici, ecc.), si era rivolto con lettera 9/1/1982 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per conoscere se le suddette categorie siano da ritenersi opere di «edilizia civile» secondo la definizione del «Novissimo Digesto Italiano - Voce Edilizia» e quindi di competenza dell'Architetto, a norma dell'*art. 52 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537*.

La predetta Sezione ha trattato l'argomento svolgendo le seguenti considerazioni: «Dall'esame del testo relativo alla voce edilizia a pag. 381 e seguenti del Novissimo Digesto Italiano ed. U.T.E.T. richiamato dall'architetto di Palermo, non si evince alcun elemento di natura giuridica, legislativa amministrativa che possa dare chiarimento al quesito posto dal predetto architetto, se cioè le opere di urbanizzazione primaria possano ritenersi opere di «edilizia civile» e quindi, in caso affermativo, rientrare nelle competenze professionali dell'architetto ai sensi dell'*art. 52 del R.D. 23/10/1925 n. 2537* con cui è stato approvato il Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto.

«È indubbio, tuttavia, che dal punto di vista strettamente tecnico le opere di urbanizzazione primaria appartenenti alle varie categorie più sopra elencate non possono assimilarsi ad opere di edilizia civile pur costituendo dal punto di vista urbanistico un complesso organico di elementi essenziali, insieme alle unità edilizie, di ogni zona di insediamento.

«Pertanto a questa Sezione sembra evidente che, alla luce della vigente legislazione, le opere di urbanizzazione primaria non rientrano fra quelle opere di «edilizia civile» richiamate, in particolare, dall'*art. 52 del R.D. 23/10/1925 n. 2537*».

La predetta Sezione ha peraltro rilevato che la materia sottoposta al suo esame non rientra nelle proprie competenze e pertanto rinviava la questione al parere dell'Assemblea generale.

Valgono quindi anche per tale quesito le considerazioni del presente voto.

#### CONSIDERATO

Le norme che regolano l'attività professionale dell'Ingegnere e dell'Architetto sono contenute nel Regolamento approvato con *R.D. 23/10/1925 n. 2537*, che disciplina l'attuazione della *legge 24/6/1923 n. 1395* sulla tutela del titolo e dell'esercizio professionale.

Le specifiche competenze dell'ingegnere e dell'architetto sono stabilite dagli *articoli 51, 52 e 54* di cui si riporta il testo integrale:

*(Omissis)*

Per poter correttamente interpretare le norme del *Regolamento* emanato nel lontano 1925, che disciplina ancora oggi l'attività professionale dell'Architetto, occorre riferirsi alle disposizioni del tempo, che regalavano l'esercizio professionale.

Occorre anzitutto considerare la disciplina della tutela del titolo e dell'esercizio professionale prevista dalla legge 24/6/1923 n. 1395, da cui il *Regolamento* trae origine, e considerare altre importanti leggi emanate in quello stesso anno, in particolare il *R.D. 30 settembre 1923 n. 2102*, che tratta dell'abilitazione all'esercizio professionale e il *R.D. 31 dicembre 1923 n. 2909* che regola le condizioni per l'ammissione all'Esame di Stato.

È da rilevare come la normativa in materia del 1923 sia orientata ad una liberalizzazione dell'attività professionale e dell'Ingegnere e dell'Architetto.

Con la citata legge n. 1395/1923 veniva riconosciuto il titolo di Ingegnere e di Architetto non soltanto a chi avesse conseguito il diploma specifico in un Istituto di Istruzione Superiore, ma anche a chi avesse acquisito il diritto di iscrizione all'albo, trovandosi in una delle seguenti condizioni:

— soggetti abilitati dalle disposizioni vigenti all'esercizio della professione alla data di pubblicazione della legge (*art. 8 della legge n. 1395/1923*);

— soggetti che, entro sei mesi a data di pubblicazione del *Regolamento*, potevano dimostrare di aver lodevolmente esercitato la professione per almeno 10 anni e di avere cultura sufficiente per detto esercizio (*art. 9 della legge n. 1395/1923*);

— soggetti in possesso della licenza di professore di disegno architettonico conseguito presso un'Accademia o Istituto di Belle Arti che entro la data del 31 dicembre 1926 avevano esercitato lodevolmente per almeno cinque anni la professione di architetto (*art. 10 della legge n. 1395/1923*).

Giova ricordare che al momento dell'emanazione della *legge 24 giugno 1923 n. 1395* esistevano in Italia le seguenti scuole di architettura:

— le Accademie e gli Istituti di Belle Arti che conferivano la licenza di «professore di disegno architettonico»;

— la Scuola Superiore di Architettura di Roma che conferiva il diploma di «architetto civile»;

— le Sezioni di architettura delle Scuole Superiori di Ingegneria che conferivano la laurea di «ingegnere-architetto».

Con il citato *Regolamento* venivano disciplinate le competenze dell'architetto, tenendo conto dei diversi gradi di istruzione tecnica:

— l'*art. 52* stabiliva per tutti coloro cui era riconosciuto l'esercizio della professione la competenza per le opere di edilizia civile, nonché per i rilievi geometrici e per le operazioni di estimo; venivano inoltre attribuiti all'esclusiva competenza dell'architetto le opere di edilizia civile di rilevante carattere artistico, il restauro ed il ripristino degli edifici contemplati dalla normativa per la tutela delle antichità e belle arti;

— con l'*art. 5* a carattere transitorio, competenze più ampie venivano riconosciute agli «ingegneri-architetti» e agli «architetti civili».

È da rilevare che i quesiti di cui alle premesse del presente voto, posti rispettivamente dalla Regione Siciliana, dalla Regione Molise e dal predetto architetto di Palermo vertono tutti sul medesimo argomento: se le opere di «edilizia civile» di competenza dell'architetto comprendano anche le infrastrutture, in particolare costruzioni stradali, opere igienico-sanitarie (acquedotti, fognature, impianti di depurazione), impianti elettrici ed opere idrauliche.

Per dirimere le perplessità sorte sulla competenza degli architetti occorre chiarire il significato dell'espressione «opere di edilizia civile» avvalendosi dell'interpretazione logica, basata sia sul contesto della norma, sia su considerazioni riguardanti il piano di studi della Facoltà di Architettura.

L'*art. 52*, dopo aver stabilito nel primo comma che le opere di edilizia civile sono di competenza tanto dell'Ingegnere quanto dell'Architetto, pone nel secondo comma la riserva che «*tuttavia*» le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico sono di spettanza della professione del solo architetto.

Se si considera che la giurisprudenza (*Consiglio di Stato 17 ottobre 1974 n. 395*) ha chiarito che la riserva espressa in favore degli Architetti, dal 2° comma dell'*art. 52*, riguarda semplicemente gli immobili riconosciuti di interesse storico-artistico dall'apposita legislazione, si può affermare che il termine di «opere di edilizia civile» vada riferito esclusivamente ai fabbricati in senso stretto.

— Non appare invero ammissibile la tesi di chi attribuisce all'espressione di «opere di edilizia civile» significato ampio, generale, sostenendo che esse comprendono ogni tipo di manufatto del campo dell'ingegneria civile.

La tesi non può essere condivisa in quanto l'espressione «opere di edilizia civile» che figura nell'*art. 52* considerata nel contesto della norma, non può, nella sua accezione, assumere un significato generale e comprendere anche le opere di ingegneria civile che sono dettagliatamente elencate nell'*art. 51*, quali le vie di trasporto, di deflusso e di comunicazione, opere che lo stesso all'*art. 51* assegna alla competenza dell'Ingegnere e non dell'Architetto.

Non sarebbe logico che la legge, dopo l'elencazione puntuale delle opere di competenza dell'ingegnere, fatta all'*art. 51*, passasse nell'*art. 52* a stabilire con una dizione generica, la competenza professionale dell'architetto.

Dal confronto dell'*art. 52* e dell'*art. 54* si potrebbe giungere alla seguente deduzione:

— se l'*art. 54* riconosce all'architetto civile, oltre alla competenza per le «opere di edilizia civile», competenze più ampie (quelle dell'*art. 51*), ma con espressa esclusione dei lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche, per logica appare implicito che l'espressione «opere di edilizia civile» non comprenda le suddette categorie di lavori di competenza dell'ingegnere.

Il testo della norma, con l'elencazione puntuale dei diversi campi di attività professionale, mostra che il legislatore ha voluto usare il termine «edilizia» (aedes=casa) nel significato proprio, in senso stretto tenendo distinto il campo delle infrastrutture dall'edilizia vera e propria.

Altra considerazione che porta ad escludere la competenza dell'architetto in materia delle infrastrutture di natura idraulica - quali gli acquedotti, le fognature e gli annessi impianti di trattamento dei liquami - è fondata sulla mancanza nel piano di studio della facoltà di architettura degli insegnamenti di «Idraulica», di «Costruzioni Idrauliche» e della materia propedeutica «Meccanica razionale», insegnamenti non previsti nell'ordinamento didattico di detta facoltà, stabiliti con *D.P.R. 31 ottobre 1969 n. 995*.

È da notare come il corso di laurea in architettura sia stato recentemente aggiornato con *D.P.R. 9 settembre 1982 n. 806*, che prevede i seguenti quattro indirizzi:

- progettazione architettonica;
- tutela e recupero del patrimonio storico-architettonico;
- tecnologico;
- urbanistico.

Si evince che la Facoltà di Architettura è essenzialmente orientata verso l'aspetto estetico e funzionale delle città, trattando materie del campo urbanistico, architettonico, strutturale ed impiantistico degli edifici, con ampi riferimenti storici, sociologici ed economici.

In ordine alla tesi che vorrebbe includere nel campo dell'urbanistica anche la progettazione dei collegamenti viari, delle reti idriche, dei sistemi fognanti, degli impianti di illuminazione e degli impianti tecnologici, si ritiene che la competenza dell'Architetto nelle materie suddette resti definita nella sfera delle scelte e degli indirizzi generali con l'individuazione di interventi a carattere globale, ma che essa venga a mancare nella progettazione esecutiva.

L'Assemblea rileva peraltro che sempre più sensibile appare il disagio delle singole categorie di tecnici che debbono operare in un campo regolato da un'annosa normativa, che delimita in modo incerto non sempre chiaro le rispettive competenze. Ne deriva la necessità che si provveda al più presto ad aggiornare le norme che regolano tutta l'attività professionale tecnica.

Ma specialmente per ingegneri ed architetti, che svolgono analoghe professioni appare urgente una nuova legislazione che esprima con chiarezza quali siano i campi di operatività comuni e quali le competenze esclusive.

L'Assemblea auspica che in tempi brevi si addivenga all'elaborazione di una nuova normativa che, in modo coordinato e compatibile, tuteli le due categorie professionali tenendo conto del moderno progresso scientifico, dello sviluppo delle tecniche progettuali e dei moderni sistemi costruttivi.

Si ricorda a proposito che con Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro in data 11 agosto 1982 è stata costituita, presso il Ministero di Grazia e Giustizia, una Commissione incaricata di procedere all'esame dei problemi comuni alle libere professioni, nonché all'elaborazione di una normativa unitaria applicabile alle varie categorie.

Si ritiene doversi fare riferimento alle conclusioni di detta Commissione di Studio nella previsione di un organico inserimento delle categorie professionali dell'Ingegnere e dell'Architetto, mentre si riconosce opportuno, che il Consiglio Superiore d'intesa con gli Ordini interessati, provveda ad esaminare le diverse caratteristiche che danno luogo spesso a rilievi nell'intento di evitare un contenzioso che può portare a creare tensioni nel settore professionale certamente non auspicabile.

Tutto ciò premesso e considerato, in ordine al quesito posto dalla Regione Sicilia - medesimo quesito posto dall'architetto di Palermo.

#### È DI PARERE

Che esulano dal campo professionale dell'Architetto, in quanto non si configurano come opere di «edilizia civile», di cui all'*art. 52* del *R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537*, le costruzioni stradali, le opere igienico-sanitarie (acquedotti e fognature), gli impianti elettrici e le opere idrauliche.

*Determinazione della Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici del 21 dicembre 2000 n. 57*

**1. Ingegneri e architetti - Rispettive competenze - Definite dal R.D. 1925/2537.**

**2. Ingegneri - Lavori di cui all'art. 51 del R.D. 1925/2537 - Competenza esclusiva - Limiti.**

*1. Le competenze professionali degli architetti e degli ingegneri e l'ordinamento dei relativi albi sono definite dal R.D. 23/10/1925, n. 2537, che attualmente costituisce l'unico riferimento normativo sul punto.*

*2. Da un esame del R.D. 1925/2537, dei precedenti giurisprudenziali in materia del parere del Cons.sup.ll.pp. 16.12.1983 deriva l'esclusiva competenza degli ingegneri in materia di lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, ecc. (art. 51, R.D. 1925/2537), a meno che dette opere non siano strettamente connesse con i fabbricati.*

DETERMINAZIONE

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha segnalato a questa Autorità la presunta illegittimità di un avviso pubblico redatto dal Comune di P. per la formazione di un albo di professionisti idonei per il conferimento per l'anno 2000 di incarichi di progettazione, direzione dei lavori e consulenza in materia di lavori pubblici.

Quanto sopra nel presupposto che sarebbe stata erroneamente consentita anche agli architetti l'iscrizione ad alcune categorie in cui si articola il predetto albo, e precisamente: *b)* calcolo strutture complesse in cemento armato, edili e stradali; *d)* impianti tecnologici e relative verifiche. D'altro canto, sarebbe stata erroneamente esclusa l'iscrizione agli ingegneri professionisti per la categoria *f)* (1): consulenza architettonica per interventi su beni vincolati.

Nel caso di specie, trattasi di futuri incarichi di importo inferiore a 40.000 Euro per i quali l'art. 17, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e l'art. 62, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 dispongono che vengano affidati a professionisti di fiducia previa adeguata pubblicità e sulla base di motivata scelta in relazione alla verifica dell'esperienza e della capacità professionale.

Da tali ultime disposizioni, discende che l'eventuale esclusione che il Comune appaltante potrà esercitare sulla base del riscontro formale della documentazione acquisita deve essere pubblicata e motivata adeguatamente.

Tanto è da ritenersi ove si ponga mente alla circostanza che l'iscrizione all'albo dei professionisti costituisce l'evento propedeutico all'affidamento e quindi è allo stesso ontologicamente connesso.

Riguardo alla questione delle competenze professionali prospettata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, va precisato anzitutto che l'art. 17, comma 8, della legge 109/1994, nel sottolineare la responsabilità e la nominatività dell'incarico, fa esplicito riferimento alla necessità che il professionista sia iscritto in apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali.

Le competenze professionali degli architetti e degli ingegneri e l'ordinamento dei relativi albi sono definite dal regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, che attualmente costituisce l'unico riferimento normativo sul punto.

Da un esame di tale ultima disposizione normativa, nonché dai precedenti giurisprudenziali in materia (C.d.S. III Sez. 1538/84; C.d.S. IV Sez. 92/90; C.d.S. V Sez. 217/96 e 416/98) e dal parere reso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 16 dicembre 1983, deriva l'esclusiva competenza degli ingegneri in materia di lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo, a meno che dette opere non siano strettamente connesse con singoli fabbricati.

Riguardo, invece, alla richiesta della sola laurea di architettura per l'iscrizione alla categoria *f)* (1), ove si confermi il carattere di pura consulenza architettonica, non vi è dubbio che la laurea in ingegneria non sia idonea all'espletamento di tali incarichi.

(1) Dove è scritto, per un refuso della Gazzetta ufficiale, «categoria *f)*» deve leggersi «categoria *e)*» (Costruzioni di carattere prettamente artistico e monumentale) che è una delle categorie da *a)* a *g)* della Classe I (Costruzioni industriali, civile, artistiche e lavorative) di cui all'art. 14 del Testo unico della tariffa professionale degli ingegneri e architetti, L. 2 marzo 1949 n. 143.

## II — Consiglio di Stato e Consiglio di Giustizia amministrativa della regione siciliana (Csi)

C. Stato III, Parere 11 dicembre 1984 n. 1538

### 1. Architetti - Competenza professionale - Edilizia civile - Nozione.

1. *Nell'espressione «edilizia civile» di cui all'art. 52, 1° comma, R.D. 1925/2537 non è compresa la progettazione né la direzione dei lavori delle opere igieniche (acquedotti, fognature, impianti di depurazione, ecc.), che sono di competenza esclusiva degli ingegneri; tale conclusione poggia sull'interpretazione non estensiva degli artt. 51 e 52 R.D. 1925/2537 confermata dall'art. 54, U.C. Rientrano però nella competenza degli architetti tutte le opere poste a diretto servizio dei singoli fabbricati, restando invece escluse quelle poste a servizio dell'abitato in genere.*

#### DIRITTO

Il Ministero di grazia e giustizia, acquisiti i pareri antitetici del Consiglio nazionale degli architetti e del Consiglio nazionale degli ingegneri, nonché il parere nettamente contrario ad una interpretazione estensiva delle norme relative alle competenze professionali degli architetti (*art. 52 primo e secondo comma, R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537*) espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 16 dicembre 1983, chiede al Consiglio di Stato di pronunciarsi in ordine all'interpretazione dell'*art. 52 primo comma, del R.D. n. 2537 del 1925*, ove si stabilisce che «formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad essa relative».

In particolare, in seguito a specifica richiesta di parere formulata dalla Regione Molise, chiede se nell'espressione «edilizia civile» possano essere ricomprese le opere igieniche (acquedotti, fognature, impianti di depurazione, ecc.) e la direzione dei relativi lavori.

Ritiene la Sezione che al quesito, così come proposto dalla Regione Molise, debba darsi, allo stato della legislazione, risposta negativa.

Tale conclusione poggia non tanto sulle considerazioni svolte dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in ordine al significato dell'espressione «edilizia civile», che alla Sezione non sembrano definire con sicurezza l'ambito della norma, quanto sul dato testuale, ricavabile dall'*art. 54 ultimo comma del R.D. n. 2537 del 1925*, che non lascia alcuno spazio ad interpretazioni estensive.

Quest'ultima disposizione, nel prevedere un ampliamento della competenza professionale degli architetti civili che abbiano conseguito il diploma entro il 31 dicembre 1924, ovvero entro il 31 dicembre 1923, ai sensi del *R.D. 31 dicembre 1923 n. 1909*, stabilisce espressamente che essi sono autorizzati a svolgere le mansioni indicate nell'*art. 51* (di spettanza della professione di ingegnere), ad eccezione «di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto alle opere idrauliche».

Ne discende con tutta evidenza, che tali opere, escluse anche dall'eccezione a favore di architetti in possesso di specifici requisiti, non sono di per sé ricomprese nella generale competenza degli architetti, ma sono riservate dalla legge agli ingegneri.

In ordine al quesito proposto dalla Regione Molise non si può, pertanto, giungere a conclusione diversa da quella secondo cui esulano dal campo professionale dell'architetto le opere igieniche consistenti in acquedotti, fognature e relativi impianti di depurazione.

Ciò detto, la Sezione ritiene però di doversi dare carico di altre perplessità, emergenti dalla richiesta di parere, così come formulata dal Ministero di grazia e giustizia.

Oltre al problema degli impianti igienici generali, posti cioè a servizio di un centro abitato, di un insediamento di grandi dimensioni, il Ministero sembra preoccuparsi anche delle opere strettamente connesse con i singoli fabbricati, per le quali esprime il parere che rientrino nella competenza degli architetti progettisti.

La Sezione ritiene di poter condividere tale impostazione, nel senso che rientrano nella competenza degli architetti tutte le opere poste a diretto servizio dei singoli fabbricati, restando escluse, invece, quelle poste a servizio dell'abitato in genere.

Non si può far a meno di notare, comunque - siccome già sottolineato dalla Regione Molise, dagli Ordini professionali e dal Consiglio superiore dei lavori pubblici - che la ripartizione delle competenze professionali tra ingegneri e architetti, in quanto immaginata e disegnata dal legislatore nel 1925, non è più consona alle evoluzioni della tecnica e agli sviluppi delle due professioni in questione, onde si appalesa urgente la necessità dell'aggiornamento delle norme che regolano tutta l'attività professionale tecnica.

**C. Stato IV 19 febbraio 1990 n. 92****1. Architetti - Competenza professionale - Non vi rientra la progettazione e direzione lavori di opere viarie e igieniche.**

*1. La competenza per le opere di cui all'art. 51 R.D. 1925/2537 è esclusiva degli ingegneri mentre, ai sensi dell'art. 52, 1° comma, dello stesso R.D., le opere di edilizia civile sono di spettanza comune ad ingegneri ed architetti (ma quelle di carattere artistico sono di competenza esclusiva degli architetti, come dispone l'art. 52, 2° comma). In base a tale conclusione, confermata dall'art. 54 dello stesso R.D., sono di competenza esclusiva degli ingegneri la progettazione e direzione lavori di opere viarie ed igieniche che non siano strettamente connesse con singoli fabbricati.*

## DIRITTO

(Omissis)

Giudica il Collegio, conformemente a quanto ritenuto con il *parere della III Sezione del Consiglio di Stato n. 1538*, in data *11 dicembre 1984*, che, secondo la normativa vigente, non possono ricomprendersi fra le competenze dell'architetto, anche l'esecuzione di strade e di opere igieniche, le quali non siano strettamente connesse con singoli fabbricati. In proposito deve essere sottolineato che nessuna delle opere in relazione alle quali agli appellati architetti erano stati affidati gli incarichi di direttore dei lavori e di ingegnere capo, di cui alle delibere originariamente impugnate, potevano considerarsi opere di rilievo modesto, assimilabili ad opere strettamente connesse con un singolo fabbricato (un'opera consisteva nei lavori di costruzione di un tronco fognario per un importo previsto nel 1981 di L. 200.000.000, le altre nella realizzazione di una rete fognaria e di parte della rete viaria di Anagni).

Per quanto riguarda le disposizioni degli ordinamenti professionali degli ingegneri e degli architetti, l'*art. 51 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537* individua la competenza degli ingegneri nella progettazione e conduzione dei lavori relativi all'estrazione ed alla trasformazione dei materiali occorrenti per le costruzioni e le industrie; dei lavori relativi alle vie e ai mezzi di trasporto di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, rilievi geometrici e operazioni di stima.

L'*art. 52* del richiamato decreto, al primo comma, dispone che sono di spettanza comune a ingegneri e architetti le opere di edilizia civile, mentre, al secondo comma, prevede che le opere di edilizia civile, che presentano rilevante carattere artistico e di restauro e il ripristino degli edifici di interesse storico-artistico formano esclusivo oggetto soltanto della professione di architetto.

Secondo tali disposizioni, quindi, deve escludersi che le opere fognarie e le opere viarie rientrino nell'ambito delle competenze e degli architetti.

Tale conclusione è confermata dal disposto dell'*art. 54*, ultimo comma, dello stesso decreto, il quale, nel prevedere un ampliamento della competenza ordinaria degli architetti, indicata dall'*art. 52*, dispone che coloro che abbiano conseguito il diploma di architetto civile entro il 31 dicembre 1924, ovvero entro il 31 dicembre 1924, sono autorizzati a svolgere le mansioni indicate nell'*art. 51* (competenze della professione di ingegneri), ad eccezione di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche.

Tale disposizione non avrebbe senso se nel concetto di opere di edilizia civile di cui all'*art. 52* si dovessero intendere compresi anche i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione di trasporto e alle opere idrauliche.

La riportata conclusione non è contraddetta dalla disposizione di cui all'*art. 54*, secondo comma, che prevede un ampliamento della competenza ordinaria degli architetti - fino a ricomprendere tutta la materia di spettanza degli ingegneri, eccettuate le applicazioni industriali - per coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea di ingegnere-architetto presso gli istituti di istruzione superiore indicati nell'*art. 1* della *L. 24 giugno 1923 n. 1395* entro il 31 dicembre 1925, secondo le norme di cui all'*art. 6 R.D. 31 dicembre 1923 n. 2909*.

Infatti tutte le disposizioni di cui al richiamato *art. 54* si caratterizzano per la loro dichiarata eccezionalità, in quanto hanno per destinatari soltanto alcune categorie di ingegneri e architetti, i quali hanno conseguito particolari diplomi, specificamente indicati entro un determinato termine.

La disposizione di cui all'*art. 54, secondo comma*, riportata, non può essere utilizzata quale parametro di riferimento per una estensione delle competenze degli architetti, determinata dalla evoluzione del corso di studi per conseguire la laurea in architettura.

Infatti, indipendentemente dalla natura eccezionale della disposizione di cui all'*art. 54, secondo comma*, non vi è assimilazione per quanto riguarda gli studi rilevanti ai fini delle opere in questione fra i due corsi di laurea; infatti, nel corso di laurea in architettura «costruzioni stradali e ferroviarie», «costruzioni idrauliche», «impianti speciali idraulici», non hanno il rilievo e l'autonomia che invece sono loro attribuiti nell'ambito del corso di laurea in ingegneria (la prima è materia di insegnamento fondamentale per la sezione ingegneria civile; le altre due costituiscono materia della sottosezione idraulica della sezione ingegneria civile).

Le argomentazioni di natura letterale, logica e sistematica, sulle quali è fondata la conclusione raggiunta, esimono il Collegio da un esame analitico degli altri rilievi logici svolti dall'Ordine degli architetti di Frosinone, esame, che imporrebbe una pronuncia incidentale sulle competenze dei geometri e sulle competenze in materia di pianificazione urbanistica degli architetti, questioni che sono estranee al presente giudizio.

**Csi 28 luglio 1992 n. 217**

**1. Architetti - Competenza professionale - Non vi rientra la progettazione e direzione lavori di opere fognarie e opere viarie.**

*1. Nelle opere di «edilizia civile» non possono rientrare, a norma degli artt. 52 e 54 R.D. 1925/2537, le opere fognarie e le opere viarie che restano perciò escluse dalla competenza degli architetti.*

DIRITTO

È costante giurisprudenza (*Cons. Stato, IV, 19 febbraio 1990 n. 92; III, 11 dicembre 1984 n. 1538; TAR Lazio, II, 30 luglio 1990 n. 1477; TAR Molise, 23 maggio 1990 n. 147*) e costante orientamento dell'Amministrazione (*parere Consiglio Superiore LL.PP. 16 dicembre 1983 n. 228*) che deve escludersi che le opere fognarie e le opere viarie rientrino, nell'ambito della competenza professionale dell'architetto.

Ed invero l'*art. 52 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537*, recante la disciplina della professione degli ingegneri e degli architetti, riserva agli architetti le sole «opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge ... per l'antichità e le belle arti»; ed attribuisce alla competenza sia degli ingegneri che degli architetti le «opere di edilizia civile».

Il successivo *art. 54, ultimo comma*, nel prevedere un ampliamento della competenza professionale ordinaria di cui all'*art. 52*, dispone che coloro che abbiano conseguito - nel 1924-1925 - il diploma di architetto civile sono autorizzati a svolgere le mansioni indicate all'*art. 51* (competenze della professione degli ingegneri) ad eccezione di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e delle opere idrauliche». Da tale ultima disposizione si evince che nella logica della disciplina professionale le opere stradali ed idrauliche non rientrano nel concetto di «opere di edilizia civile» (priva di senso sarebbe, altrimenti, la citata eccezione) e, non rientrando neppure nella speciale competenza ad esaurimento prevista per gli architetti diplomati nel 1924-1925, non possono - *a fortiori* - rientrare nella competenza degli architetti diplomatisi, dopo tale periodo.

**C. Stato V 6 aprile 1998 n. 416**

**1. Architetto - Competenza professionale - Opere idrauliche - Esclusione.**

*1. Nel quadro normativo l'art. 51 R.D. 1925/2537 determina, con formulazione ampia e comprensiva, le prestazioni di esclusiva competenza degli ingegneri e l'art. 52, 1° comma, attribuisce la competenza comune di ingegneri e architetti per le «opere di edilizia civile»; queste disposizioni sono confermate dall'art. 54, u.c., dello stesso R.D. (né le disposizioni sulla determinazione delle Tariffe professionali possono incidere sui predetti limiti di competenza).*

## DIRITTO

(*Omissis*). A) Ed invero a giudizio del Collegio, così come ritenuto dalla *III Sezione* (*parere n. 1538 in data 11 dicembre 1984*) e dalla *IV Sezione* (*sentenza n. 92 del 19 febbraio 1990*), del Consiglio di Stato, non rientrano nelle competenze dell'architetto le opere idrauliche.

La tesi del giudice di primo grado secondo cui la regola discendente dalla interpretazione degli *artt. 51 e 52 del R.D. n. 2537 del 1925* è che ingegneri ed architetti possono fungibilmente essere incaricati dello svolgimento di eguali prestazioni tecnico-professionali individuate con la ampia accezione di opere di edilizia civile e che, di contro l'*art. 51* del richiamato *Regio decreto* riserva ai soli ingegneri alcune competenze così come, il successivo *art. 52, comma 2*, riserva ai soli architetti altre attribuzioni, non può essere condivisa.

Secondo questa impostazione la mancata esplicita previsione delle opere idrauliche tra le competenze espressamente riservate agli ingegneri giustificerebbe la possibilità di affidamento delle stesse ad un architetto.

Il quadro normativo di riferimento suggerisce una lettura diversa.

L'*art. 51 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537* determina la competenza degli ingegneri nella progettazione e conduzione dei lavori per «estrarre ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché, in generale, alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo».

In tale formulazione ampia e comprensiva sono ricomprese le costruzioni stradali, le opere igienico-sanitarie (acquedotti, fognature ed impianti di depurazione) gli impianti elettrici, le opere idrauliche e, di certo, anche le opere di edilizia civile (nella espressione «costruzioni di ogni specie»).

L'*art. 52* dello stesso *Regio decreto* dispone che rientrano nella competenza comune di ingegneri ed architetti le «opere di edilizia civile» ed il raccordo con la norma che precede indica che questa categoria è stata individuata nell'ambito della più ampia e generale competenza degli ingegneri «per costruzioni di ogni specie».

Il comma 2 dello stesso *art. 52* riserva agli architetti le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico e di restauro ed il ripristino degli edifici di interesse storico-artistico. Tuttavia la parte residua (e quindi i calcoli, i rilievi geometrici, le tecniche di intervento strutturale, la parte ricostruttiva) rientra in altra ipotesi di competenza comune.

Non sembra corretto sostenere, su tali basi normative, che la regola da valere, salvo eccezione espressamente individuata, sia quella della equivalenza delle competenze professionali di ingegneri ed architetti.

Peraltro — e l'argomento assume un rilievo decisivo per la verifica dei contenuti dispositivi degli *artt. 51 e 52 del R.D. n. 2537 del 1925* — come ha osservato con puntualità la *IV Sezione* del Consiglio di Stato nella decisione richiamata in precedenza, l'*art. 54, ultimo comma*, del *R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537* contempla un allargamento della competenza degli architetti, per i soli professionisti appartenenti a questa categoria che abbiano conseguito il diploma di architetto civile, in questi termini: «sono autorizzati a compiere le attività di cui all'*art. 51*» (vale a dire quella riservata agli ingegneri) «ad eccezione però di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto ed alle opere idrauliche».

Questa disposizione assume un senso logico solo se la dizione «opere di edilizia civile» viene interpretata in modo letterale e non estensivo: se le opere di diverso genere fossero comprese nella dizione edilizia civile l'eccezione disposta — sia pure transitoriamente per alcuni architetti — non avrebbe alcun significato. Pertanto, con riguardo al caso di specie, trattandosi di un'opera idraulica questa, a tenore delle norme richiamate, è testualmente esclusa dalla competenza degli architetti che non abbiano conseguito il diploma di architetto civile e non possono avvalersi della ripetuta norma transitoria.

B) Rimane da puntualizzare che non convincono le ulteriori argomentazioni addotte dal giudice di primo grado a sostegno della tesi accolta nella sentenza appellata: a) non si vede quale valore possa assumere la disciplina unitaria dei compensi professionali previsti per le due categorie posto che la questione in esame è ben diversa e riguarda la possibilità dal se sia consentito agli architetti svolgere una certa attività dopo di che, sciolto il quesito in termini positivi, è ben comprensibile che il compenso da corrispondere al professionista a qualsiasi categoria appartenga sia uniforme. Né le disposizioni sulla determinazione delle tariffe professionali possono in alcun modo incidere sull'ambito della attività propria della singola professione; b) l'opera di cui trattasi trova collocazione agevolmente nella dizione «costruzioni di ogni specie» nonché nell'altra «in generale alle applicazioni della fisica» entrambe contemplate dall'*art. 51 del R.D. n. 2537 del 1923*; c) sulla riconducibilità delle opere idrauliche all'*art. 51* e sul significato della dizione «opere di edilizia civile» si è già detto.

**C. Stato IV 22 maggio 2000 n. 2938****1. Architetto - Competenza professionale - Progettazione di opere stradali, idrauliche e igieniche - Esclusione - Limiti.**

1. Dall'interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54 del R.D. 1925/2537 - che riservano alla competenza comune di architetti e ingegneri le sole opere di edilizia civile (delle quali però quelle con carattere artistici restano di competenza esclusiva degli architetti) mentre attribuiscono alla competenza generale degli ingegneri tutte le altre - discende la regola secondo cui la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche (in cui sono compresi i cimiteri) che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati è di esclusiva pertinenza degli ingegneri.

## DIRITTO

(*Omissis*) 2. L'unica questione di diritto sottesa al gravame in trattazione consiste nello stabilire se la progettazione delle opere cimiteriali sia appannaggio indistintamente degli architetti e degli ingegneri, ovvero solo di questi ultimi. (*Omissis*).

3. È pacifico nella giurisprudenza di questo Consiglio che la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, sia di pertinenza degli ingegneri (cfr. sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; sez. IV, 19 febbraio 1990 n. 92; sez. III 11 dicembre 1984, n. 1538).

Tale regola discende dall'interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 (*Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto*) che riservano alla competenza comune di architetti ed ingegneri le sole opere di edilizia civile; mentre attribuiscono alla competenza generale degli ingegneri quelle concernenti: le costruzioni stradali, le opere igienico sanitarie (depuratori, acquedotti, fognatura e simili), gli impianti elettrici, le opere idrauliche, le operazioni di estimo, l'estrazione di materiali, le opere industriali; ferma rimanendo per i soli architetti, la competenza in ordine alla progettazione delle opere civili che presentino rilevanti caratteri artistici e monumentali (art. 52, 2° comma, cit., che conserva però alla concorrente competenza degli ingegneri, secondo la regola generale, la parte tecnica degli interventi costruttivi *de quibus*).

4. Resta da stabilire se la progettazione di opere cimiteriali integri o meno la nozione di opera igienico-sanitaria.

Al quesito va data senz'altro risposta positiva, giusta le convergenti indicazioni provenienti dal complesso della normativa di settore.

In ordine cronologico sovviene la disposizione sancita dall'art. 17, R.D. 6 ottobre 1912, n. 1306 (*Regolamento provvisorio per l'esecuzione della legge 25 giugno 1911, n. 586, sulle agevolazioni ai comuni per la provvista di acqua potabile, per i mutui per le opere di igiene e per la costruzione e la sistemazione di ospedali comunali e consorziali*) nella parte in cui, espressamente, annovera i cimiteri fra le opere riguardanti la pubblica igiene.

Nello stesso senso, il testo unico delle leggi in materia sanitaria — R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 337 — prevede che ciascun Comune debba avere almeno un cimitero a sistema di inumazione, conformemente alle norme del regolamento di polizia mortuaria (cfr. l'art. 49, D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 — *regolamento di polizia mortuaria* — che ribadisce tale obbligo), e ne affida la sorveglianza all'autorità sanitaria per evidenti ragioni di tutela degli interessi igienico sanitari della popolazione.

Per le medesime esigenze, l'art. 338 del testo unico su menzionato, introduce un regime particolare disciplinante le zone di rispetto dei cimiteri (cfr. C.d.S. 28 febbraio 1996, n. 3031/95, in ordine agli scopi di tutela igienico-sanitaria della disciplina dettata dall'art. 338 cit.; per *Cons. giust. amm.* 29 ottobre 1990 n. 365, la prescrizione delle distanze delle aree cimiteriali per la realizzazione di edifici di qualsiasi natura risponde alla doppia finalità di salvaguardare esigenze igieniche e di assicurare adeguato decoro ai luoghi destinati alla sepoltura).

**C. Stato V, Ord. caut. 8 gennaio 2002 n. 20**

**1. Architetto - Competenza professionale - Progettazione di impianto comunale di illuminazione pubblica - Ammissibilità.**

*1. In una gara indetta per l'affidamento di progettazione di un impianto comunale di illuminazione pubblica - che è da considerare opera di edilizia civile - è illegittima la clausola del bando che esclude gli architetti dalla partecipazione alla gara.*

DIRITTO

Atteso che, *prima facie*, pur non potendosi addivenire, sulla base della normativa vigente, ad una sostanziale equiparazione del titolo di laurea in architettura, con quello di ingegneria (più spiccatamente caratterizzato quest'ultimo in senso tecnico-scientifico), deve accedersi ad una interpretazione della nozione di edilizia civile sufficientemente estesa e ritenersi pertanto che non si limiti l'opera di progettazione dell'illuminazione viaria pubblica in ambito comunale ad un fenomeno di mera applicazione di energia elettrica, potendo essa invece costituire un'efficace mezzo di valorizzazione dei singoli fabbricati e del complessivo patrimonio edilizio comunale.

**C. Stato IV 28 febbraio 2002 n. 1208**

**1. Architetto - Competenza professionale - Opere marittime - Incarico di coordinatore per la sicurezza del cantiere - Esclusione.**

*1. Per un'opera marittima è legittima l'esclusione degli architetti dalla selezione per l'affidamento dell'incarico di coordinatore della progettazione o di coordinatore della esecuzione lavori, che sono soggetti chiamati ad operare nel settore della sicurezza dei cantieri per lavori edili o di ingegneria civile «in relazione alle specifiche competenze connesse al titolo di studio», come dispone l'art. 23 del D.Lgs. 19 novembre 1999 n. 528.*

DIRITTO

Con l'appello il Ministero dei lavori pubblici deduce in sostanza che l'incarico di coordinatore per l'esecuzione delle opere di difesa del litorale in sinistra ed in destra della foce del fiume Volturno può essere svolto esclusivamente da professionisti con laurea in ingegneria, iscritti al relativo albo professionale.

La censura è fondata.

Il *D.L.vo 14 agosto 1996 n. 494* concernente attuazione della *direttiva 92/57/C.E.E.* ha prescritto misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili definendo all'*art. 10* i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, figura quest'ultima che con la gara in questione si intende affidare a professionista estraneo all'Amministrazione.

La norma citata, al *comma 1* individua tre fasce di figure professionali che possono acquisire la funzione del coordinatore per l'esecuzione, graduando le stesse in ragione dei diversi livelli di studio, dal diploma di laurea ai diplomi universitari e infine ai diplomi tecnici in genere disponendo al *comma 2* che i soggetti di cui al *comma 1* devono essere in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza.

È chiaro che, non avendo il corso, attesa la sua brevità (120 ore), una funzione sostitutiva dei singoli corsi di studio delle diverse figure professionali, resta il principio che la partecipazione ai medesimi corsi integra le conoscenze dei soggetti nell'ambito delle specifiche abilitazioni ad operare nei diversi settori della tecnica.

Il citato *D.L.vo n. 494 del 1996* non ha quindi introdotto modifiche alle varie competenze professionali, ma si è limitato ad individuare una vasta gamma di professionalità che, ciascuna nel proprio settore di competenza, sono suscettibili di svolgere le funzioni specifiche connesse alla sicurezza previa partecipazione a corsi per l'acquisizione di conoscenze sulle specifiche attività.

Non appare superfluo rilevare che le attività connesse alla sicurezza non possono essere efficacemente svolte se non si possiede una approfondita conoscenza delle problematiche connesse alla tipologia di opera da realizzare, alle tecnologie costruttive della stessa, agli specifici e spesso complessi mezzi d'opera utilizzati.

Il delicato aspetto della sicurezza dei cantieri, per l'alto prezzo che viene pagato con gli infortuni sul lavoro, impone l'applicazione di criteri rigidi di selezione degli operatori, secondo il possesso di elevata e specifica professionalità.

Detta esigenza è stata avvertita dal Legislatore il quale - con il *D.L.vo 19 novembre 1999 n. 528*, modificativo ed integrativo del *D.L.vo n. 494 del 1996* - ha ritenuto opportuno precisare esplicitamente (*art. 23*) che i lavori edili o di ingegneria civile al coordinamento dei quali sono abilitati i soggetti di cui all'*art. 10 comma 1 del D.L.vo n. 494 del 1996* sono individuati, con uno o più decreti interministeriali, «in relazione alle specifiche competenze connesse al titolo di studio».

Il citato D.L.vo è entrato in vigore il 18 aprile 2000 (*art. 26*) e, ancorché non siano stati ancora emanati i suddetti decreti interministeriali, la disposizione che l'abilitazione ad operare nel settore della sicurezza sia riferita alle specifiche competenze connesse al titolo di studio deve intendersi pienamente operante.

Nel caso specifico non sussistono dubbi che le opere marittime esulino dalle competenze professionali degli architetti e pertanto legittimamente il bando ha limitato la partecipazione ai soli ingegneri.

*Leggi citate (ved. BLT 11/99, 1277 e 1288)*

*D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494*

*Art. 10. - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori*

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

b) diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'Ispesl, dall'Inail, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. (*Omissis*).

*D.Lgs. 19 novembre 1999 n. 528*

*Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494*

*Art. 23*

1. ... sono definiti:

a) i lavori edili o di ingegneria civile al coordinamento dei quali sono abilitati i soggetti di cui all'*art. 10, c. 1, del D.Lgs. n. 494 del 1996*, come modificato dal presente decreto, in relazione alle specifiche competenze connesse al titolo di studio;

b) (*omissis*).

### **C. Stato VI 30 giugno 2002 n. 2303**

#### **1. Architetto - Competenza professionale - Opere di edilizia civile di rilevante carattere artistico - Competenza esclusiva ex art. 52 R.D. 25/2537 - Valutazione caso per caso dell'Autorità competente.**

1. *La norma dell'art. 52, 2° comma, del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 la quale prevede la competenza esclusiva dell'architetto per le opere di edilizia civile di rilevante carattere artistico, implica che l'autorità a cui è devoluta l'approvazione del progetto effettui una valutazione del requisito «rilevante», caso per caso, riferita sia all'edificio oggetto dell'intervento e sia all'intervento in sé.*

1. Ved. anche *C. Stato VI 14 febbraio 2002 n. 860, i.q.f.*

1. Il Sindaco del Comune di ... rilasciava concessione edilizia per il restauro del complesso edilizio denominato «Convento dei Padri Serviti».

Detta concessione veniva impugnata dall'Ordine degli architetti, in base al rilievo che trattandosi di immobile di rilevante carattere artistico, ancorché non soggetto al vincolo di cui alla L. n. 1089 del 1939, il progetto doveva essere sottoscritto da un architetto e non, come invece avvenuto, da un ingegnere.

1.1. Il T.A.R. adito con la sentenza in epigrafe accoglieva il ricorso, in base al rilievo che qualunque intervento anche minimo su edificio esistente, che abbia rilevanza artistica, deve essere progettato dall'architetto e non dall'ingegnere.

2. Hanno proposto appello l'ingegnere firmatario del progetto e l'Ordine degli ingegneri della provincia di Milano.

Osservano che in base alla legge professionale, sono di competenza della professione di architetto il restauro e ripristino degli edifici soggetti al vincolo di cui alla L. n. 1089 del 1939, mentre per gli edifici non soggetti al vincolo sono di competenza dell'architetto solo le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico. Nella specie, gli interventi di edilizia civile, relativi ad immobile non vincolato, non presentavano rilevante carattere artistico, e non necessitavano pertanto di progetto firmato da architetto.

3. L'appello è fondato.

3.1. La questione di diritto oggetto del presente giudizio verte sulla corretta interpretazione dell'*art. 52, R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537*, relativamente al riparto di competenze tra architetti e ingegneri in ordine alle opere soggette a vincolo storico-artistico o comunque di carattere artistico.

Dispone, in particolare, l'*art. 52, R.D. n. 2537 del 1925*, che sono di competenza della professione di architetto, da un lato «le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico» e dall'altro lato «il restauro ed il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1899 n. 364 (ora L. n. 1089 del 1939)».

Se è chiaro che quando si tratta di immobili soggetti a vincolo ai sensi della L. n. 1089 del 1939, il restauro e il ripristino sono di spettanza della professione di architetto, meno chiara è la previsione che attribuisce all'architetto «le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico».

La norma si riferisce, chiaramente, agli immobili non soggetti a vincolo.

L'assenza di un vincolo formale, impone una valutazione caso per caso non sul semplice carattere artistico, bensì sul «rilevante» carattere artistico.

Tale valutazione deve essere compiuta dall'autorità che approva il progetto dell'opera.

Trattasi di valutazione di merito, sindacabile solo in caso di manifesta illogicità o travisamento.

Quanto alla espressione «opere di edilizia civile» la stessa va riferita sia alle nuove opere, sia agli interventi (ristrutturazione, manutenzione) su opere già esistenti.

3.2. Il rilevante carattere artistico va riferito non solo agli edifici cui accede l'intervento, ma anche all'intervento in sé, in quanto la norma parla non già di «interventi su beni di rilevante carattere artistico», bensì di opere di edilizia civile, in sé aventi rilevante carattere artistico.

Sicché, il rilevante carattere artistico va di volta in volta valutato dall'autorità competente ad approvare il progetto, con riferimento alle opere da effettuare.

Tale interpretazione, oltre che conforme al dato letterale della norma, è conforme alla logica della stessa, che intende differenziare gli immobili soggetti a vincolo storico-artistico da quelli non formalmente vincolati.

Per questi ultimi, non esistendo alcun vincolo, si impone una valutazione rigorosa sul carattere artistico dell'intervento, onde evitare una non necessaria riserva di competenza a favore di una categoria professionale (gli architetti) e in danno di un'altra (gli ingegneri).

Nel caso di specie, si tratta di interventi di manutenzione e adeguamento su un immobile non soggetto a vincolo ai sensi della L. n. 1089 del 1939, e ciò nonostante ritenuto di valore artistico dagli strumenti urbanistici comunali.

Occorre dunque valutare se gli interventi progettati fossero, a loro volta, di rilevante carattere artistico, onde stabilire se il progetto fosse di competenza di architetto o ingegnere.

Tale valutazione competeva al Comune competente al rilascio della concessione edilizia. (Omissis).

### III — Tribunali amministrativi regionali

**T.A.R. Lombardia II 13 marzo 1989 n. 201**

**Architetti - Competenza professionale - Acquedotti rurali - Esclusione.**

*Sono di competenza esclusiva dell'ingegnere le opere di cui all'art. 51 R.D. 1925/2537 mentre le opere di edilizia civile sono di competenza sia dell'ingegnere che dell'architetto (La progettazione di acquedotti rurali, in quanto opere idrauliche, esula dalla competenza degli architetti).*

#### DIRITTO

Ai sensi dell'art. 54 del R.D. n. 2537 del 1925 - normativa tuttora vigente nonostante l'introduzione delle disposizioni sull'ordinamento didattico universitario di cui al R.D. 30 settembre 1938 n. 1652 - le progettazioni di acquedotti rurali, in quanto opere idrauliche, esulano dall'ambito della competenza professionale degli architetti.

... *omissis* ...

Il collegio ritiene che - contrariamente all'assunto di parte ricorrente - le disposizioni degli artt. 51-54 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, statuenti limitazioni all'esercizio della professione di architetto - non siano affatto superate con l'introduzione delle norme sull'ordinamento didattico universitario (R.D. 30 settembre 1938 n. 1652) ma che ad esse, in quanto normativa vigente, occorra fare puntuale riferimento ai fini della decisione della controversia di cui è causa.

In particolare l'art. 51 provvede all'individuazione, con elencazioni esemplificative, delle opere di competenza della professione di ingegnere, mentre il successivo art. 52 sancisce invece al primo comma una competenza concorrente delle professioni di ingegnere e di architetto in ordine alle «opere di edilizia civile» nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative ed, al successivo secondo comma una competenza esclusiva (salvo che per la parte tecnica) per la professione di architetto in ordine alle opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici soggetti alla disciplina vincolistica a tutela delle case d'interesse artistico e storico.

Il successivo art. 54, ultimo comma nel prevedere, in via transitoria un ampliamento delle competenze degli architetti che abbiano conseguito il relativo diploma entro il 31 dicembre 1925, l'autorizza a compiere le mansioni indicate nell'art. 51 (cioè quelle di spettanza degli ingegneri), «ad eccezione però di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche».

A maggior ragione tali opere precluse anche agli architetti in possesso degli specifici requisiti sanciti dall'art. 54 ultimo comma R.D. 2537 del 1925 non possono rientrare nella competenza degli architetti - come l'odierno ricorrente - non in possesso dei suddetti requisiti, ai quali è altresì precluso lo svolgimento delle mansioni indicate nell'art. 51, riservate alla competenza degli ingegneri.

Tra le attività, oggetto di espressa esclusione ai sensi del detto art. 54, sono - tra l'altro - incluse le «opere idrauliche».

Il Collegio ritiene che gli incarichi per la progettazione dei due acquedotti rurali di cui alle delibere annullate con le impugnate ordinanze del CO.RE.CO. rientrino nell'ambito di tale categoria di opere e che pertanto non possono essere svolti da un architetto, in quanto esulanti dall'ambito della sua competenza professionale.

Infatti, pur non potendo rientrare in senso stretto nell'ambito delle opere idrauliche di cui al R.D. 25 luglio 1904 n. 523, risulta più logico ricondurre la progettazione di un acquedotto, sia pure di modeste dimensioni, nell'ambito di tale tipo di opere, dato che l'entità nell'opera non è certo elemento idoneo a modificarne la natura sostanziale, anziché - con una palese forzatura - ritenere che la progettazione di un piccolo acquedotto (nel caso di specie trattasi di due acquedotti rurali della lunghezza di 800 metri e di 500 metri, destinati a soddisfare le esigenze di due alpeggi montani) possa considerarsi un'opera di edilizia civile al fine di riconoscere la competenza di un architetto in ordine alla sua progettazione.

Lo stesso Consiglio di Stato, pronunciandosi in sede consultiva (*parere 11 dicembre 1984 n. 1538*) ha escluso la competenza degli architetti in ordine agli acquedotti.

Nello stesso senso si è espressa la giurisprudenza, secondo cui «Nemmeno esatto appare il richiamo - quand'anche volesse attribuirvisi valore ermeneutico - agli studi condotti dagli architetti nel relativo corso di laurea, in quanto - come rilevasi anche dal parere dell'Adunanza generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici 16 dicembre 1983 n. 62 - il corso di laurea per architetti non contiene alcuni insegnamenti più strettamente ingegneristici quali Idraulica e

Costruzioni idrauliche e inoltre - può aggiungersi, con specifico riferimento alle opere in questione - gli stessi studi non sono diretti all'apprendimento di nozioni, quali quelle attinenti alle variazioni e agli andamenti climatici, che presentano particolare importanza nella progettazione di reti idriche e fognarie».

Lo stesso orientamento è stato ribadito dalla dottrina che ha rilevato: «In particolare i piani di studio per il conseguimento della laurea in ingegneria prevedono la costruzione di strade e l'idraulica come corsi obbligatori sul piano nazionale a norma del D.P.R. 26 maggio 1975 n. 513 mentre la disciplina specifica inerente agli acquedotti e le fognature costituisce corso obbligatorio sul piano di quasi tutte le facoltà delle vane Università.

L'insegnamento di tali specifiche discipline esula dal corso di studi previsto per il conseguimento della laurea in architettura e non può farsi rientrare nella materia igiene-idraulica che comprende solo elementi di carattere generale in materia di opere igieniche.

Pertanto consegue che la progettazione delle reti stradali, delle opere di fognatura e relativi impianti di depurazione e degli acquedotti, ad eccezione dei lavori di allacciamento, prolungamento e ampliamento, esula dalla competenza professionale degli architetti.

Si è dell'avviso che, fondamentalmente, tanto la progettazione quanto la direzione lavori delle opere igieniche (acquedotti, fognature, impianti idraulici, di depurazione ecc.) esulano dalla competenza degli architetti non solo per le considerazioni suesposte ma anche perché gli architetti mancano di adeguate cognizioni in materia di geologia e l'espressione opere di edilizia civile di cui all'*art. 52* citato non può comprendere quelle relative agli impianti tecnologici».

Il Collegio ritiene che tali considerazioni siano tanto più pertinenti nel caso di specie in cui si tratta non dell'allacciamento ad un acquedotto preesistente, ma della progettazione di due nuovi acquedotti.

#### **T.A.R. Molise 23 maggio 1990 n. 147**

#### **Architetti - Competenza professionale - Opere idrauliche a servizio di un centro abitato - Esclusione.**

*L'art. 52 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, ai sensi del quale le opere di edilizia civile rientrano nella competenza sia dell'ingegnere che dell'architetto, non può essere interpretato tanto estensivamente sino ad includere nelle competenze dell'architetto, oltre gli impianti igienici asserviti ad un determinato fabbricato, anche opere idrauliche, quali acquedotti, fognature ed impianti di depurazione, poste a servizio dell'abitato in genere e riservate dalla legge all'ingegnere.*

#### **DIRITTO**

Nei confronti degli Ordini professionali, che sono enti pubblici a formazione esclusiva ed appartenenza necessaria, esponenziali del relativo gruppo professionale, la giurisprudenza ha sempre ammesso la legittimazione attiva in ordine all'impugnativa di atti amministrativi che incidono negativamente non solo e non tanto sugli interessi del singolo componente, ma su quelli, omogenei, della categoria unitariamente considerata; interessi, cioè, non individuali ma neppure diffusi, bensì qualificati come collettivi perché appartenenti ad un gruppo di persone ben determinato, organizzato e riconosciuto dall'ordinamento (Cfr. da ultimo *Cons. Stato, IV Sez., 15 aprile 1986 n. 265* e *VI Sez., 14 luglio 1987 n. 468*).

Pertanto nel caso in esame va affermata la legittimazione dell'Ordine provinciale degli architetti di Campobasso, il quale, mediante l'impugnativa di un provvedimento con cui si nega la competenza della categoria rappresentata in relazione ad un certo tipo di opere, ha inteso appunto tutelare gli interessi collettivi della medesima categoria.

Tuttavia il ricorso è infondato nel merito.

Il *R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537* di disciplina delle professioni di ingegnere, architetto e geometra, dispone all'*art. 51* che spettano all'ingegnere la progettazione, la conduzione e la stima dei lavori relativi, tra l'altro, alle «vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione», mentre ai sensi dell'*art. 52* le «opere di edilizia civile» competono sia all'ingegnere che all'architetto.

Nella specie, è stata negata la competenza dell'architetto a dirigere i lavori concernenti la rete idrica e fognante comunale, sulla scorta del *parere 11 dicembre 1984 n. 1538*, reso dalla Sezione terza del Consiglio di Stato.

Con tale parere è stato affermato che nella espressione «opere di edilizia civile», spettanti anche agli architetti, possono ricomprendersi le opere igieniche consistenti in acquedotti, fogna-

ture ed impianti di depurazione, e la direzione dei relativi lavori, ma a condizione che le opere stesse siano strettamente connesse con singoli fabbricati, restando invece escluse quelle poste a servizio dell'abitato in genere.

Ciò in quanto le disposizioni surriportate non possono essere interpretate tanto estensivamente fino a ricomprendervi siffatte opere, ostandovi il dato testuale ricavabile dal successivo *art. 54, ultimo comma*, che, nel prevedere un ampliamento delle competenze degli architetti civili che abbiano conseguito il diploma ai sensi della precedente normativa entro il 21 dicembre 1925, stabilisce che i medesimi sono autorizzati a compiere le attività di ingegnere specificate dall'*art. 51* ad eccezione, tra l'altro, delle «opere idrauliche».

Per vero, in giurisprudenza è stato affermato che, in base ad una interpretazione sistematica ed evolutiva delle norme suesaminate, alla luce dell'attuale ordinamento dei rispettivi studi universitari e della tendenziale equiparazione delle relative attività, gli architetti possono occuparsi di opere di urbanizzazione, ivi compresi gli impianti di depurazione delle acque reflue di un abitato (Cfr. *TAR Sardegna, 30 settembre 1986 n. 410*).

Il Collegio ritiene di non poter seguire quest'ultima tesi, stante la perdurante vigenza della disciplina professionale in parola ed in assenza di modificazioni del testo originario, e di dover invece aderire all'orientamento espresso nel parere riportato, peraltro non senza dividerne anche il giudizio di inadeguatezza della medesima disciplina in rapporto alle evoluzioni della tecnica ed agli sviluppi delle due professioni.

D'altra parte, la giurisprudenza più recente ha assunto analogo orientamento limitativo in ordine alle opere di cui trattasi, richiedendone l'inerenza ad un determinato fabbricato (Cfr. *T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Trento, 3 ottobre 1988 n. 348*).

In base alle considerazioni svolte, non può farsi a meno di concludere per il rigetto del ricorso in esame, atteso che l'atto impugnato concerne, come detto, lavori relativi alla rete idrica e fognante comunale e, dunque, opere idrauliche generali.

#### **T.A.R. Lazio II 30 luglio 1990 n. 1477**

##### **1. Ingegneri - Impianti di pubblica illuminazione - Competenza esclusiva.**

##### **2. Ingegneri e architetti - Equiparazione dei rispettivi titoli di laurea - Esclusione - Limiti.**

*1. La nozione di «edilizia civile» di cui all'art. 52 del R.D. 1925/2537 non può essere interpretata estensivamente; pertanto gli impianti di illuminazione pubblica, classificabili fra le applicazioni della fisica in quanto basati sulla utilizzazione dell'energia elettrica e non fra le opere edilizie, sono di esclusiva competenza degli ingegneri.*

*2. L'evoluzione degli studi per il conseguimento della laurea in architettura, pur avendo determinato un ampliamento del bagaglio delle conoscenze tecniche degli architetti rispetto alla situazione esistente al momento dell'emanazione del decreto del 1925, non ha comportato una sostanziale equiparazione dei due titoli di laurea, ove non si tratti di opere e impianti posti a diretto servizio di singoli fabbricati e perciò riconducibili alla nozione di edilizia civile.*

#### **DIRITTO**

Con l'unico motivo l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone deduce la illegittimità della impugnata delibera del Comune di Piedimonte San Germano, con cui sono stati approvati il progetto generale e il progetto esecutivo del primo stralcio dell'impianto di pubblica illuminazione, redatti dall'architetto AA, sul presupposto che la progettazione di tale tipo di impianti rientrerebbe nella esclusiva competenza professionale degli ingegneri.

La tesi dell'Ordine ricorrente si basa sugli *artt. 31, 52 e 54 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537*, che disciplinano l'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto, secondo una lettura che tiene conto del diverso tipo di formazione delle due categorie professionali, anche alla luce delle modifiche successivamente intervenute nell'ordinamento dei rispettivi corsi di laurea.

Il ricorso è fondato.

L'*art. 51* del citato *R.D. n. 2537 del 1925* stabilisce che «sono di spettanza della professione di ingegnere il progetto, la condotta e la stima» di una serie di lavori, fra i quali quelli relativi «in generale alle applicazioni della fisica».

Il successivo *art. 52* individua nelle «opere di edilizia civile» (nonché nei relativi rilievi geometrici e operazioni di estimo) il campo di attività degli architetti.

Ciò premesso, la questione sulla quale vi è contrasto fra le parti attiene alla possibilità di qualificare un impianto di pubblica illuminazione come opera di edilizia civile, rientrante, in quanto tale, nella competenza professionale degli architetti.

Rileva il Collegio che analogo problema è stato affrontato e risolto in senso negativo dal *Consiglio di Stato* con il *parere della III Sezione n. 1538* in data *11 dicembre 1984* e con la recentissima decisione della *IV Sezione n. 92* del *19 febbraio 1990*, relativamente alle opere igieniche e alle strade urbane. Le argomentazioni che giustificano tale orientamento giurisprudenziale, di carattere testuale e logico-sistematico, appaiono pienamente condivisibili e applicabili anche alle opere che vengono in rilievo in questa sede.

Invero, anche a voler ammettere, secondo la linea interpretativa sostenuta dai resistenti, che, in astratto, il termine «edilizia civile» sia riferibile non soltanto alla realizzazione di edifici, secondo il più comune significato, ma anche ad altri generi di opere ed impianti, tale interpretazione risulta, in concreto testualmente incompatibile con la norma transitoria contenuta nel successivo *art. 54, ultimo comma*, del medesimo decreto, che, nel prevedere un ampliamento della competenza professionale di coloro i quali avevano conseguito entro una certa data il diploma di «architetto civile», previsto dagli ordinamenti universitari dell'epoca, autorizzava gli interessati a svolgere anche le mansioni indicate nel precedente *art. 51* - proprie, come si è visto, della professione di ingegnere - «ad eccezione però di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche».

Questa disposizione dimostra, al di là del suo carattere meramente eccezionale e transitorio, che, secondo il sistema di ripartizione delle competenze professionali delineato dal *R.D. del 1925*, la nozione di «edilizia civile» non può essere estensivamente interpretata, dovendo da essa escludersi i lavori e le opere nella medesima disposizione menzionati, fra i quali le «applicazioni della fisica».

Ne consegue che gli impianti di pubblica illuminazione, classificabili fra le applicazioni della fisica, in quanto basati sulla utilizzazione dell'energia elettrica, e non fra le opere edilizie, formano oggetto della esclusiva competenza professionale degli ingegneri.

Non è, al riguardo, condivisibile l'assunto dell'Amministrazione comunale che l'opera professionale nella specie fornita dal progettista avrebbe un rilievo puramente urbanistico, essendo intesa unicamente a stabilire la posizione dei punti di luce, per cui rientrerebbe nell'ambito della competenza degli architetti. Risulta, infatti, dalla delibera impugnata che l'attività dell'arch. Antonelli non si è limitata a tale particolare compito ma ha eseguito tutti gli aspetti, strutturali, funzionali ed economici, della progettazione, generale ed esecutiva del primo stralcio, comprendente lavori, rispettivamente, per circa L. 1.179.000.000 e per circa L. 431.000.000.

Né può aderirsi alla tesi dell'Ordine degli architetti, secondo la quale i limiti delle competenze professionali degli ingegneri e degli architetti, come delineati dal *R.D. del 1925*, dovrebbero ritenersi superati dalla evoluzione successivamente intervenuta nei rispettivi corsi di studi universitari, che avrebbe determinato un ampliamento delle competenze degli architetti.

Non può, infatti, dubitarsi che il corso di laurea in ingegneria, abbia sempre avuto e tuttora conservi, nei confronti di quello in architettura, una più spiccata caratterizzazione in senso tecnico-scientifico.

Per quanto riguarda, in particolare, lo studio delle materie attinenti agli Impianti in questione, deve osservarsi che l'insegnamento di «fisica tecnica ed Impianti», obbligatorio secondo l'ordinamento degli studi della facoltà di architettura di cui al *D.P.R. 31 ottobre 1969 n. 995*, è stato mantenuto, peraltro come meramente opzionale nell'ambito della scelta di una fra le cinque discipline comprese nell'area impiantistica, soltanto per uno dei quattro indirizzi (quello tecnologico) previsti dal più recente ordinamento, introdotto con il *D.P.R. 9 settembre 1982 n. 806*, mentre è obbligatorio per tutti gli indirizzi previsti nel corso di laurea in ingegneria, che comprendono altresì un insegnamento biennale di «fisica» e tiro di «elettronica», oltre a quelli di «misure elettriche» e «impianti elettrici» propri della specializzazione in ingegneria elettrotecnica (*D.P.R. 31 gennaio 1960 n. 53*).

Deve, quindi, escludersi che l'evoluzione degli studi per il conseguimento della laurea in architettura, pur avendo determinato un ampliamento del bagaglio delle conoscenze tecniche degli architetti, rispetto alla situazione esistente al momento dell'emanazione del decreto del 1925, abbia comportato una sostanziale equiparazione dei due titoli di laurea, ai fini che qui interessano, ove non si tratti, come affermato dal *Consiglio di Stato* nel cit. *parere n. 1538* del *1984*, di opere e impianti posti a diretto servizio di singoli fabbricati e, perciò, riconducibili alla nazione di edilizia civile.

Per le esposte ragioni il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento della delibera impugnata.

**T.A.R. Lazio II 16 dicembre 1991 n. 1920**

I due titoli e massime sono identici a quelli T.A.R. Lazio II 1990/1477.

## DIRITTO

Nell'impugnare l'atto di controllo negativo emesso dal Comitato regionale di controllo in ordine alla deliberazione del Consiglio comunale di Montefiascone che aveva affidato al ricorrente l'incarico per la redazione del progetto dell'impianto di pubblica illuminazione lungo la strada comunale CosteCunicchio il dott. arch. Mauro Trapé ripropone il problema dei limiti della competenza professionale degli architetti, sostenendo, in un'ottica di interpretazione sistematico-evolutiva della normativa contenuta nel R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, che la generica espressione «edilizia civile», impiegata dall'art. 52 del cit. decreto per designare la competenza degli architetti, andrebbe intesa come comprensiva di qualsiasi opera connessa, quali gli impianti di pubblica illuminazione, restando escluse soltanto quelle esplicitamente riservate alla competenza professionale degli ingegneri.

Il ricorso è infondato.

L'art. 51 del R.D. n. 2537 del 1925 stabilisce che «sono di spettanza della professione di ingegnere il progetto, la condotta e la stima di una serie di lavori, fra i quali quelli relativi «in generale alle applicazioni della fisica».

Il successivo art. 52 individua nelle «opere di edilizia civile» (nonché nei relativi rilievi geometrici e operazioni di estimo) il campo di attività degli architetti.

Ciò premesso rileva il Collegio che analogo problema è stato affrontato e risolto in senso negativo dal Consiglio di Stato con il parere della III Sezione n. 1538 in data 11 dicembre 1984 e con la recente decisione della IV Sezione n. 92 del 19 febbraio 1990, relativamente alle opere igieniche e alle strade urbane. Le argomentazioni che giustificano tale orientamento giurisprudenziale, di carattere testuale e logico-sistematico, appaiono pienamente condivisibili e applicabili anche alle opere che vengono in rilievo in questa sede.

Invero, anche a voler ammettere, secondo la linea interpretativa sostenuta dai resistenti, che, in astratto, il termine «edilizia civile» sia riferibile non soltanto alla realizzazione di edifici, secondo il suo più comune significato, ma anche ad altri generi di opere ed impianti, tale interpretazione risulta, in concreto testualmente incompatibile con la norma transitoria contenuta nel successivo art. 54, ultimo comma, del medesimo decreto, che, nel prevedere un ampliamento della competenza professionale di coloro i quali avevano conseguito entro una certa data il diploma di «architetto civile», previsto dagli ordinamenti universitari dell'epoca, autorizzava gli interessati a svolgere anche mansioni indicate nel precedente art. 51, - proprie, come si è visto, della professione di ingegnere - «ad eccezione però di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione o di trasporto e alle opere idrauliche».

Questa disposizione dimostra, al di là del suo carattere meramente eccezionale e transitorio, che, secondo il sistema di ripartizione delle competenze professionali delineato dal R.D. del 1925, la nozione di «edilizia civile» non può essere estensivamente interpretata, dovendo da essa escludersi i lavori e le opere nella medesima disposizione menzionati, fra i quali le «applicazioni della fisica».

Ne consegue che gli impianti di pubblica illuminazione, classificabili fra le applicazioni della fisica, in quanto basati sulla utilizzazione dell'energia elettrica, e non fra le opere edilizie, formano oggetto della esclusiva competenza professionale degli ingegneri.

Né può aderirsi alla tesi del ricorrente, secondo la quale i limiti delle competenze professionali degli ingegneri e degli architetti, come delineati dal R.D. del 1925, dovrebbero ritenersi superati dalla evoluzione successivamente intervenuta nei rispettivi corsi di studi universitari, che consentirebbe un'interpretazione estensiva delle disposizioni che disciplinano la competenza professionale degli architetti.

Non può, infatti, dubitarsi che il corso di laurea in ingegneria abbia sempre avuto e tuttora conservi, nei confronti di quello in architettura, una più spiccata caratterizzazione in senso tecnico-scientifica.

Per quanto riguarda, in particolare, lo studio delle materie attinenti agli impianti in questione, deve osservarsi che l'insegnamento di «fisica tecnica ed impianti» figura, peraltro, come meramente opzionale nell'ambito della scelta di una fra le cinque discipline comprese nell'area impiantistica, soltanto per uno dei quattro indirizzi (quello tecnologico) previsti dall'ordinamento degli studi della Facoltà di architettura introdotto con il D.P.R. 9 settembre 1982 n. 806, mentre è obbligatorio per tutti gli indirizzi previsti nel corso di laurea in ingegneria, che com-

prendono altresì un insegnamento biennale di «fisica» e uno di «elettronica», oltre a quelli di «misure elettriche» e «impianti elettrici» propri della specializzazione in ingegneria elettrotecnica (D.P.R. 31 gennaio 1960 n. 53).

Deve, quindi, escludersi che l'evoluzione degli studi per il conseguimento della laurea in architettura, pur avendo determinato un ampliamento del bagaglio delle conoscenze tecniche degli architetti, rispetto alla situazione esistente al momento dell'emanazione del decreto del 1925, abbia comportato una sostanziale equiparazione dei due titoli di laurea, ai fini che qui interessano, ove non si tratti, come affermato dal Consiglio di Stato nel cit. parere n. 1538 del 1984, di opere e impianti posti a diretto servizio di singoli fabbricati e, perciò, riconducibili alla nozione di edilizia civile.

Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere respinto.

Le spese di giudizio, sussistendo giusti motivi, possono compensarsi fra le parti.

**T.A.R. Lazio 23 giugno 1992 n. 927****Architetti - Competenza professionale - Strade - Esclusione - Limiti.**

*Nelle «opere di edilizia civile» di cui all'art. 52 del R.D. 1925/2537 - che sono di competenza sia dell'ingegnere che dell'architetto - non rientrano le strade, a meno che si tratti di opere funzionalmente collegate ad un edificio in modo diretto e immediato.*

**DIRITTO**

1) la questione di diritto posta all'attenzione del Collegio verte essenzialmente sulla legittimità delle disposizioni (artt. 51, 52 e 54) del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 recante il regolamento per le professioni di ingegnere e architetto che determinano l'ambito delle attività professionali, degli architetti e segnatamente se spetti a questi professionisti la progettazione di «vie» da realizzare con opere e costruzioni anche complesse che non presentino un carattere meramente strumentale e di connessione con singoli fabbricati.

Le censure poste in via autonoma contro il parere dei Comitato tecnico Amministrativo Regionale di Palermo (n. 1229 del 7 agosto 1984) acquisito agli atti di causa in esito agli adempimenti istruttori disposti con sentenza n. 1492/85 di questa Sezione sono, infatti, prive di pregio: risulta che l'esame, del Comitato avente ad oggetto il progetto della strada intercomunale S. Agata-Acquedolci affidato all'attuale ricorrente è stato accurato ed approfondito e tra i vari rilievi mossi dall'organo consultivo spicca, appunto, quello contenuto nel secondo capoverso del dispositivo secondo cui «data la particolare natura delle opere d'arte (viadotto e sottopassaggio) da realizzare nella strada in esame anche per la funzione che riveste di arteria intercomunale» il progetto di cui trattasi doveva essere firmato quale collaboratore per la parte strutturale da un ingegnere. Sia il cennato parere che la successiva determinazione sindacale (del 25 agosto 1984 e del 4 dicembre 1984) con cui veniva comunicata al ricorrente la pronuncia dell'organo consultivo si fondano sulla questione principale sollevata nel presente giudizio: la incompetenza di un architetto a sottoscrivere il progetto di cui trattasi.

2) A) Ritiene il Collegio che al quesito posto con l'atto introduttivo del giudizio si debba dare una risposta negativa. Sul punto si è pronunciato il Consiglio di Stato sia in sede consultiva che giurisdizionale (Sez. III n. 1538 dell'undici dicembre 1984 e Sez. IV n. 92 del 19 febbraio 1990) affermando che non possono ricomprendersi fra le competenze dell'architetto l'esecuzione di strade e di opere igieniche che non siano «strettamente connesse con singoli fabbricati». La dizione «opere di edilizia civile» contenuta nell'art. 52 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 che segna appunto la competenza dei professionisti, in parola è stata interpretata correttamente ad avviso del Collegio - nel senso che solo le opere edilizie funzionalmente collegate ad un edificio in modo diretto ed immediato possono essere progettate ed eseguite sotto la direzione di un architetto.

Almeno due argomenti testuali sono univoci, per sostenere tale interpretazione:

a) l'art. 51, 1° c., riserva espressamente agli ingegneri «i lavori relativi alle vie di deflusso e comunicazione» nonché le costruzioni di ogni specie» (con riguardo al caso di specie non vi è dubbio che anche una strada intercomunale rientra in tale dizione e che il sottopassaggio ed il viadotto anziché «opere di edilizia civile», sono agevolmente riconducibili alla nozione di «costruzioni di ogni specie»).

b) l'art. 54 u.c. prevede una disciplina particolare ampliativa del ricordato art. 52, per coloro che, ad una certa data, avessero conseguito il diploma di architetto civile. Ebbene questa disposizione nel consentire la progettazione delle opere di spettanza degli ingegneri espres-

samente esclude le «applicazioni industriali, i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e trasporto e alle opere idrauliche».

Con ciò è chiaro, ad avviso del Collegio, che nella dizione «opere di edilizia civile» di cui all'art. 52 del citato regolamento, rientranti nella competenza professionale degli architetti sono escluse le strade.

B) Da quanto precede emerge la necessità per il ricorrente di rimuovere l'assetto normativo qui delineato. Da ciò quindi, scaturiscono le censure di illegittimità rivolte contro le norme regolamentari qui sopra riportate che si risolvono essenzialmente nell'eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà in quanto da un lato il corso di laurea di architettura sarebbe non meno completo di quelli di ingegneria ed, inoltre, da altra angolazione, le modifiche intervenute nel corso degli anni all'ordinamento degli studi della facoltà di architettura renderebbero necessario un adeguamento della disciplina e delle competenze professionali degli architetti che, con riguardo ad esempio al settore della urbanistica, nessuno contesta. Sarebbe, poi, illogico, che un ingegnere con specializzazione in un settore diverso possa progettare le opere di cui trattasi inibite, invece, agli architetti.

L'assunto della difesa del ricorrente non può essere condiviso.

Ed invero:

a) il piano di studi delle due facoltà mantiene diversità di rilievo tali, da giustificare una diversa disciplina degli esami di abilitazione all'esercizio della professione;

b) in questa disciplina è chiara l'intenzione del legislatore di privilegiare per gli ingegneri l'aspetto della progettazione di opere complesse aventi ad oggetto prevalentemente ma non esclusivamente il settore prescelto (tra gli undici in cui può articolarsi l'esame).

Lesame consta infatti di una prova scritta o grafica consistente nello svolgimento di un progetto specifico per il ramo di ingegneria prescelto.

Senonché l'indicazione del ramo che il candidato deve effettuare nella domanda di ammissione ha la funzione di segnalare la prevalenza dell'interesse e non la esclusività dello stesso in quanto la prova può estendersi ad altri rami tra gli undici individuati (cfr. *D.M. 9 settembre 1957 art. 27, I, II e III c.*).

Lesame per l'abilitazione all'esercizio della professione di architetto consta di una prova grafica consistente nella «predisposizione di un ordinativo per l'appalto di opere di costruzione di una membratura architettonica implicante una struttura ed un rivestimento di superficie con il che è evidente la limitazione dell'impegno ad una progettazione di minore complessità per quanto concerne gli aspetti costruttivi non interdisciplinare.

Rispetto a questa, previsione non ha poi rilievo la circostanza che sia consentito agli architetti progettare sistemazioni urbanistiche o strumenti urbanistici generali o attuativi. In effetti l'attività direttamente finalizzata alla realizzazione delle opere più complesse che in concreto realizzano le previsioni urbanistiche riservate agli ingegneri è con evidenza, ben diversa dalla previsione di assetto del territorio affidata ad una progettualità essenzialmente ideativa sia pure di estrema importanza che non è inibita agli architetti. Sono così confutate le censure avanzate nell'atto introduttivo del ricorso contro le norme regolamentari del *R.D. 23 ottobre 1925 n. 2437* ed inoltre anche il nucleo di base delle argomentazioni che avevano indotto la sezione di Latina di questo Tribunale con sentenza n. 116 del 1984, annullata dal Consiglio di Stato con la citata sentenza della *IV Sezione del 19 febbraio 1990 n. 92* che però non ha svolto considerazioni sul punto, a sostenere la competenza professionale degli architetti a realizzare opere di costruzione più complesse e significative di quanto prevede l'art. 52 del *R.D. n. 2537 del 1925*. Per la Sezione di Latina, infatti, una volta riconosciuta, pacificamente, agli architetti la possibilità di progettare interventi urbanistici non vi era alcun motivo ostativo per riconoscere agli stessi professionisti la facoltà di progettare e realizzare le singole opere.

#### **T.A.R. Basilicata 3 ottobre 1994 n. 257**

##### **1. Ricorso al T.A.R., collettivo (di ingegnere e Ordine di appartenenza) - Ammissibilità - Condizioni.**

##### **2. Ingegneri - Lavori relativi alle vie - Competenza esclusiva.**

1. *Condizioni per l'ammissibilità del ricorso cd. collettivo sono la mancanza di un conflitto di interessi fra i ricorrenti, l'identità dei provvedimenti impugnati, il comune interesse a ricorrere e l'identità almeno in parte dei motivi del ricorso.*

2. *I lavori relativi alle vie, ai sensi degli artt. 51, 52 e 54 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 sono di competenza esclusiva degli ingegneri.*

## DIRITTO

(*Omissis*). Si assume, in primo luogo, che il ricorso collettivo proposto dall'Ing. AA e dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza non sarebbe ammissibile perché ciascuno dei ricorrenti è rappresentato e difeso nel presente giudizio da un proprio difensore in forza di due distinti mandati «*ad litem*» conferiti a margine dello stesso atto.

L'assunto non può essere condiviso.

Per l'ammissibilità del ricorso e del collettivo (ovvero rivolto da più soggetti contro, il medesimo atto) è sufficiente e necessario, oltre alla mancanza di un conflitto di interessi, tra i ricorrenti, che siano identici i provvedimenti impugnati, che sia comune l'interesse a ricorrere e che siano almeno in parte identici i motivi di ricorso (cfr. tra le tante, *Cons. Stato - Sez. VI - 24 febbraio 1994 n. 214*, in *Cons. stato 1994*, I, 256; *T.A.R. Toscana - I sez. - 18 giugno 1993 n. 484*, in *T.A.R. 1993*, I, 3185).

Sicché non assume alcuna rilevanza, ai fini della ammissibilità del ricorso in esame, la circostanza che ciascuno dei ricorrenti abbia conferito mandato «*ad litem*» ad un proprio difensore atteso, peraltro, che le posizioni soggettive di ciascuno dei due ricorrenti stessi rispetto all'atto impugnato non si comunicano all'altro in quanto il rimborso collettivo si risolve nell'espressione di una pluralità di azioni contestualmente proposte in un unico atto. (*Omissis*).

Nel merito il ricorso è fondato.

L'art. 51 del *R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537* stabilisce che «sono di spettanza della professione di ingegnere il progetto, la condotta e la stima di una serie di lavori, fra i quali quelli relativi alle vie».

Il successivo art. 52 individua nelle «opere di edilizia civile» (nonché nei relativi rilievi geometrici e operazioni di estimo) il campo di attività degli architetti.

Ciò premesso, rileva il Collegio che, anche a voler ammettere, secondo la linea interpretativa sostenuta dai resistenti, che, in astratto, il termine «edilizia civile» sia riferibile non soltanto alla realizzazione di edifici, secondo il suo più comune significato, ma anche ad altri generi di opere ed impianti, tale interpretazione risulta, in concreto, testualmente incompatibile con la norma transitoria contenuta nel successivo art. 54, *ultimo comma*, del medesimo decreto, che, nel prevedere un ampliamento della competenza professionale di coloro i quali avevano conseguito entro una certa data il diploma di «architetto civile», previsto dagli ordinamenti universitari dell'epoca, autorizzava gli interessati a svolgere anche mansioni indicate nel precedente art. 51 - proprie, come si è visto, della professione di ingegnere - «ad eccezione però di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica, *nonché i lavori relativi alle vie*, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche».

Questa disposizione dimostra, al di là del suo carattere meramente eccezionale e transitorio, che, secondo il sistema di ripartizione delle competenze professionali delineato dal *R.D. n. 2537 del 1925*, la nozione di «edilizia civile» non può essere estensivamente interpretata, dovendo da essa escludersi i lavori e le opere nella medesima disposizione menzionati, fra i quali «i lavori relativi alle vie». Ed infatti essa non avrebbe senso se nel concetto di opere «di edilizia civile» di cui all'art. 52 si dovessero intendere compresi anche *i lavori relativi alle vie*, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche.

Ne consegue che i progetti dei lavori relativi alle vie, ivi compresi quelli oggetto del contestato incarico professionale (concernenti - secondo quanto certificato dall'ufficio tecnico del Comune di Fardella - il disfacimento ed il rifacimento di tratti di pavimentazione lungo la Via Italia e C. so V. Emanuele, la realizzazione di una palificata con susseguente cordolo di collegamento a sostegno delle scarpate in frana delle predette strade, la realizzazione di un drenaggio a profondità di mt. 4 per l'allontanamento delle acque di falda presenti nella zona), formano oggetto dall'esclusiva competenza professionale degli ingegneri (cfr. in termini, *T.A.R. Lazio - II Sez. - 16 dicembre 1991 n. 1920* in *T.A.R. 1992*, I, 71).

Né appare conferente il richiamo, operato dalla difesa del resistente Comune, alla riconosciuta competenza degli architetti in ordine alla redazione degli strumenti urbanistici primari ed «attuativi» (piani regolatori e piani particolareggiati), essendo evidente - come già chiarito da questo *Tribunale amministrativo con decisione n. 390 del 1985* che altro è, anche a livello di pianificazione urbanistica, l'inserimento di opere di urbanizzazione nel più ampio contesto di una progettazione di carattere *stricto sensu* urbanistico, altro è progettare lavori relativi ad opere varie non collegati in alcun modo con attività di progettazione urbanistica.

Del pari non può aderirsi alla tesi, sviluppata sia dal resistente Comune che dal controinteressato Arch. BB, secondo la quale i limiti delle competenze professionali degli ingegneri e degli architetti, come delineati dal *R.D. del 1925*, dovrebbero ritenersi superati dalla evoluzione successivamente intervenuta nei rispettivi corsi di studio universitari, che consentirebbe un'interpretazione estensiva delle disposizioni che disciplinano la competenza professionale degli architetti.

Non può, infatti, dubitarsi che il corso di laurea in ingegneria abbia sempre avuto e tuttora conservi nei confronti di quello in architettura, una più spiccata caratterizzazione in senso tecnico-scientifico. Infatti, nel corso di laurea in architettura, per quanto in questa sede interessa, la disciplina «costruzioni stradarie e ferroviarie» non ha il rilievo e l'autonomia ad essa attribuita nell'ambito del corso di laurea in ingegneria ove costituisce materia di insegnamento fondamentale per la sezione ingegneria civile.

Deve, quindi, escludersi che l'evoluzione degli studi per il conseguimento della laurea in architettura, pur avendo comportato un ampliamento del bagaglio delle conoscenze tecniche degli architetti, rispetto alla situazione esistente al momento dell'emanazione del *decreto* del 1925, abbia comportato una sostanziale equiparazione dei due titoli di laurea, ai fini che qui interessano, ove non si tratti, come affermato da un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., tra le tante, *Cons. Stato, sez. IV 19 febbraio 1990 n. 92* in *Cons. Stato* 1992, I, 166; *Cons. Stato, Sez. III parere, 11 dicembre 1984 n. 1538* in *Cons. Stato* 1986, I, 1433) di opere ed impianti posti al servizio di singoli fabbricati e, perciò, riconducibili alla nozione di edilizia civile.

Alla stregua delle svolte argomentazioni, il ricorso va accolto.

### **T.A.R. Lazio III ter 14 febbraio 1995 n. 360**

#### **1. Ingegneri - Costruzioni di ogni specie - Competenza esclusiva - Competenza congiunta con quella degli architetti per le «opere di edilizia civile».**

#### **2. Architetti - Corso di studio per la laurea - Dissimile da quello degli ingegneri.**

1. *La dizione dell'art. 51 del R.D. 1925/2537 è onnicomprensiva di ogni competenza costruttiva e di applicazione delle scienze fisiche, esclusiva degli ingegneri; mentre il successivo art. 52 rimette soltanto le «opere di edilizia civile» alla competenza anche degli architetti, non esclusiva ma congiunta con quella degli ingegneri, come confermato dall'art. 54.*

2. *Considerato che i contenuti di una professione possono desumersi anche dalle particolari conoscenze tecniche attestate dal titolo di studio, proprio l'analisi dei rispettivi corsi di studio di ingegneri ed architetti vale a respingere la prospettazione di questi ultimi secondo la quale il loro corso di studi non sarebbe dissimile ormai da quello degli ingegneri.*

### **DIRITTO**

(*Omissis*). La questione di fondo sottoposta al Collegio è quella di stabilire le competenze professionali ai fini della corretta applicazione della *legge 5 marzo 1990 n. 46*, dettante norme per la sicurezza degli impianti. (*Omissis*).

5. Per quanto concerne ingegneri e architetti soccorre il *R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537*, tuttora vigente, il cui capo IV individua l'oggetto e i limiti delle rispettive professioni. In particolare l'*art. 51* stabilisce che spettano all'ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori relativi, tra l'altro, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché, in generale, alle applicazioni della fisica. Alla luce di tale dizione onnicomprensiva di ogni competenza costruttiva e di applicazione delle scienze fisiche, non è contestabile che rientrino appieno nelle capacità professionali e nelle attribuzioni degli ingegneri la progettazione e la verifica degli impianti di cui alla *legge n. 46*, caratterizzati, come già detto, dall'impiego di elevate conoscenze nel campo delle scienze fisiche, il ricorso alle quali è indispensabile per la soluzione dei complessi problemi che comportano le tipologie dei manufatti in questione. Conoscenze che debbono possedere quel carattere di specificità ed approfondimento reso necessario anche dalla pericolosità delle opere da realizzare e verificare.

Tanto non può dirsi per gli architetti, alla cui competenza non esclusiva ma congiunta con quella degli ingegneri il successivo *art. 52* rimette soltanto le «opere di edilizia civile». Al riguardo gli architetti invocano una lettura estensiva della norma, facendovi ricomprendere, sulla scorta di un insegnamento giurisprudenziale, anche tutti gli impianti asserviti direttamente al singolo fabbricato [*Cons. St., sez. III, par. 11.12.1984 n. 1538; sez. IV, 19.2.1990 n. 92; TAR Molise 23.5.1990 n. 147; TAR Lazio, sez. II, 16.12.1991 n. 1920; TAR Lazio, sez. I, 23 giugno 1992 n. 927; TAR Valle d'Aosta, 17.12.1993 n. 147*].

Ritiene il Collegio che una tale interpretazione giurisprudenziale, riferita in effetti a casi di opere non strumentali al singolo edificio ma all'abitato nel suo complesso, quali parcheggi, impianti di illuminazione esterna, viabilità, fognature, vada adattata al caso di specie ed alla

lettura della sopravvenuta *legge n. 46*, per la quale viene in rilievo non più il rapporto di strumentalità dell'impianto rispetto all'edificio, quanto piuttosto la sua specificità individuale ai ricordati fini di tutela della sicurezza di persona e cose perseguiti dalla legge in questione. Ed infatti, come sopra evidenziato, essa impone per la quasi totalità delle opere ivi contemplate una progettazione distinta ed autonoma rispetto a quella dell'edificio effettuata dai professionisti nell'ambito delle rispettive competenze, le quali vanno individuate con riferimento alla natura dell'intervento richiesto. Al riguardo soccorrono considerazioni identiche a quelle svolte dalla ricordata giurisprudenza, i cui principi sono ben adattabili al caso di specie. È stato infatti evidenziato in linea generale come dalla nozione di edilizia civile vanno escluse attività che comunque rientrano nel citato *art. 51*, per costituire «applicazioni della fisica» in quanto basate sull'utilizzazione dell'energia elettrica [TAR Lazio, sez. II, 30 luglio 1990 n. 1424], ovvero della termologia, della termodinamica, della meccanica dei corpi e dei fluidi, della fisica delle onde, dell'elettromagnetismo etc., cioè del complesso dei fenomeni - suscettibili di analisi sempre più sofisticate in relazione, allo stato di progressione della ricerca pura ed applicata - che costituiscono l'oggetto della fisica teorica, sperimentale e tecnica.

D'altra parte non va sottaciuta la circostanza che la *legge n. 46* non si riferisce solo agli impianti degli edifici civili, ma anche a quelli elettrici asserviti a tutti i tipi di immobili per i quali, dunque, la nozione allargata di «edilizia civile» invocata dagli architetti non può essere sostenuta ai fini che interessano, atteso che la legge, come si evince anche da tale ultimo dato letterale, ha considerato l'impiantistica come oggetto ormai autonomo e distinto dall'opera muraria nel suo complesso.

L'interpretazione ristretta che deve darsi alla nozione di «edilizia civile» alla luce della recente *legge n. 46* del 1990 era peraltro già insita nello stesso *R.D. del 1925*, il cui *art. 54* nel prevedere, con disposizione transitoria, un ampliamento della competenza professionale di coloro che avessero anteriormente conseguito il titolo di «architetto civile» previsto dagli ordinamenti universitari dell'epoca, autorizzava gli interessati a svolgere anche le mansioni di cui al precedente *art. 51* - proprie dell'ingegnere - con esclusione, però, delle applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto ed alle opere idrauliche, che restavano comunque riservate agli ingegneri, a riprova di una loro specificità professionale, che non poteva in alcun modo confonderli, neppure in via transitoria, con gli architetti.

Né può soccorrere a sostegno delle tesi degli architetti la norma dell'*art. 52* del citato *R.D. n. 2537*, che affida loro - congiuntamente agli ingegneri - la parte tecnica degli immobili di interesse storico ed artistico di cui alla *legge n. 1089* del 1939 [cfr. *TAR Emilia Romagna, sez. II, 24 gennaio 1992 n. 24*]. La norma, che affida agli architetti in via esclusiva soltanto la parte relativa al restauro, al ripristino ed in genere all'edilizia di tali manufatti, rappresenta un'eccezione - giustificata dalla particolare natura del bene richiedente anzitutto una sensibilità storica, estetica ed urbanistica, prima che tecnica ai professionisti chiamati ad intervenire - alla esclusività professionale degli ingegneri in materia tecnica, come tale non suscettibile di interpretazione estensiva.

Neppure può aderirsi all'altra prospettazione degli architetti, secondo la quale il loro corso di studi non sarebbe dissimile ormai da quello degli ingegneri.

Se è vero che i contenuti di una professione possono desumersi anche dalle particolari conoscenze tecniche attestata dal titolo di studio [*Cass., sez. un., 23.7.1993 n. 8239*], proprio l'analisi dei rispettivi corsi di studi di ingegneri ed architetti vale a scalzare le pretese di questi ultimi: basti solo pensare che i primi sostengono ben due distinti esami di fisica (I e II), un esame di fisica tecnica ed uno di chimica generale ed inorganica.

Per quanto riguarda, poi, lo studio delle materie attinenti agli impianti in questione, è stato già ampiamente chiarito che l'insegnamento di fisica tecnica ed impianti, obbligatorio secondo l'ordinamento degli studi della facoltà d'ingegneria, di cui al *DPR n. 995* del 1969, fino al momento della proposizione dei ricorsi risulta essere stato mantenuto, peraltro come meramente opzionale, nell'ambito della scelta di una tra le cinque discipline comprese nell'area impiantistica, soltanto per uno dei quattro indirizzi (quello tecnologico) previsti dal *DPR n. 806* del 1982, mentre è obbligatorio per tutti gli indirizzi del corso di laurea in ingegneria, che comprendono altresì una serie di materie specifiche per l'attività impiantistica in oggetto [TAR Lazio, sez. II, 30 luglio 1990 n. 14717].

A scalzare la sostanziale diversità delle due professioni sia sotto il profilo ordinamentale che sotto quello accademico non può nemmeno invocarsi, come fanno gli architetti, il *D.M. 25 marzo 1985*, relativo all'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Min. dell'interno ai fini della prevenzione incendi, di cui alla *legge n. 818* del 1984. In particolare non basta il richiamo all'*art. 1* di tale regolamento, che per rilascio delle certificazioni di cui alla citata legge si riferisce indifferenziatamente agli albi degli architetti, chimici, ingegneri, geometri, periti indu-

striali; infatti il successivo *art. 2* dello stesso decreto - che gli interessati hanno ommesso di ricordare - dispone che l'autorizzazione al rilascio delle certificazioni opera «nell'ambito delle rispettive competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti»: con il che si torna al *R.D. del 1925* ed agli ordinamenti didattici sopra ricordati.

Semmai, c'è piuttosto da ricordare che, ad esempio, la *legge 30.12.1991 n. 428*, in materia di professionisti abilitati all'omologazione e verifica di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature - tra cui sono ricompresi taluni tipi di impianti identici a quelli contemplati dalla *legge n. 46* (ascensori e montacarichi) - affida tali operazioni esclusivamente ad ingegneri e periti industriali, con esclusione chiara degli architetti (*artt. 1 primo comma e 2*).

Non può valere a mutare o innovare il quadro normativo sopra delineato il richiamo al *D. L.vo 27 gennaio 1992 n. 129*, attuativo della direttiva CEE nel campo degli studi di architettura. Anzitutto non risulta se e in che misura il *D. L.vo* in parola sia stato recepito dai singoli statuti universitari, secondo i principi di autonomia didattica e scientifica sanciti dall'*art. 6* della *legge 9 maggio 1989 n. 168*. In secondo luogo, e principalmente il decreto in parola impone soltanto una «conoscenza adeguata» dei problemi fisici e tecnologici al fine di rendere gli edifici internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici. La legge, cioè, finalizza le conoscenze, tecniche e scientifiche dell'architetto a quella a che - pur in presenza dell'esplosione tecnologica dell'architettura contemporanea - rimane la funzione peculiare della progettazione architettonica anche secondo le varie correnti di pensiero espresse dai grandi maestri italiani, olandesi, tedeschi, americani, giapponesi, etc.: che è pur sempre e prevalentemente quella di organizzare lo spazio - ambiente secondo concezioni e nozioni prevalentemente estetico-umanistiche e psico-socio-ambientali, rispetto alle quali le ulteriori specifiche competenze tecniche richieste agli architetti per la soluzione dei molteplici problemi connessi ai fenomeni dell'edificazione e dell'urbanizzazione rimangono marginali in confronto con il corso di laurea in ingegneria, o ad-dirittura estranee, pur nella loro complessiva connessione funzionale, che però attiene al campo dell'interdisciplinarietà degli interventi (basti pensare alle conoscenze attinenti la geologia).

Una riprova di ciò può cogliersi nel recente corso di studi di architettura del politecnico di Milano per l'anno 1994-1995, versato in atti nel ricorso 4039/1992, e peraltro relativo ad epoca successiva rispetto all'adozione dell'atto impugnato; ivi risulta un solo insegnamento fondamentale propedeutico di «fisica tecnica ed impianti», contro i ben tre insegnamenti di fisica generale e tecnica del corso di laurea in ingegneria come sopra ricordato.

Anche il richiamo alla *legge* sulle tariffe professionali del 1949 è improprio, atteso che essa, come meglio si vedrà in seguito, non è idonea a modificare le competenze fissate dalla legge professionale innanzi considerata.

Alla luce delle esposte considerazioni, deve pertanto ritenersi perfettamente legittima la scelta, operata con il *decreto del febbraio 1993*, di tornare alla limitazione ai soli ingegneri e periti industriali già disposta con l'originario decreto, con la conseguente abrogazione del decreto dell'agosto, che in virtù di un improprio, inconfidente ed erroneo parere del CUN, aveva inserito anche architetti e fisici, questi ultimi neppure dotati di un proprio albo professionale come inequivocabilmente richiesto dalla *legge n. 46*. (*Omissis*: su vizi procedimentali).

7. Ancora è da respingere il profilo di eccesso di potere per contraddittorietà con la *circolare del 5.3.1993* con la quale lo stesso Ministero ha ritenuto gli architetti idonei all'accertamento dei requisiti tecnico professionali delle imprese installatrici. Essendo diverse la materia e la funzione del decreto e della circolare, quest'ultima attinente non già alla competenza operativa ma alla sola competenza professionale ad effettuare un mero riscontro formale tra requisiti concretamente posseduti dai soggetti aspiranti e quelli tassativamente richiesti dagli *artt. 3, 4 e 5* della *legge* e dall'*art. 2* del *regolamento*, nessuna contraddittorietà può rinvenirsi tra i due provvedimenti. (*Omissis*: sulle competenze dei geometri, chimici e periti industriali).

10. Un discorso a parte merita il ricorso n. 4177 proposto dall'ordine degli ingegneri della Provincia di Roma contro il «provvedimento» del Rettore dell'Università La Sapienza di Roma del 31 luglio 1992, avente un oggetto solo in parte coincidente con quella dei *D.M.* sopra ricordati.

Infatti, tale provvedimento, qualificato in ricorso come «decisione», costituisce una risposta esplicativa a quanto segnalato dalla nota dello stesso ordine del 29.1.1992 in merito a presunte situazioni di irregolarità nell'affidamento di incarichi professionali. Tale risposta è senz'altro di contenuto ambiguo perché mentre da un lato si dà un'interpretazione estensiva al *R.D. n. 2537/1925* (con richiami del tutto impropri ed errati a «numerose pronunce di TAR e del Cons. di Stato» che avrebbero affermato l'equipollenza dei due diplomi di laurea in architettura ed ingegneria), come sopra contestata dal Collegio con le argomentazioni cui si rimanda, per altro verso si precisa che sono gli ingegneri capo dei cinque uffici tecnici dell'Ateneo a designare i vari direttori dei lavori e a controllarne l'operato. Viene altresì precisato che «in futuro saran-

no prese tutte le misure necessarie a garantire il rispetto delle sfere di competenza di ciascun ordine professionale». Ora, se è pur vero che la risposta in questione contiene palesi errori interpretativi e di presupposto in materia di riparto di competenze, non appare men vero che tali errori sono contenuti in una mera partecipazione di un'opinione rivolta esclusivamente a un soggetto privato («si deve ritenere») priva perciò di ogni contenuto volitivo e determinativo, come invece sarebbe stato se essa fosse stata formalizzata in un ordine di servizio o in una circolare emanata nei confronti degli organismi tecnici, ai quali, invece, viene rimessa ogni decisione finale sulla scelta dei professionisti competenti, da effettuare nel rispetto dei principi dell'ordinamento, come sopra esplicitati. L'atto rettorale non è perciò idoneo a produrre nessuna lesione concreta e diretta dell'interesse della categoria, il cui ricorso non appare assistito dal prescritto interesse.

**T.A.R. Campania, Napoli I 14 agosto 1998 n. 2751**

**Ingegneri e architetti - Rispettive competenze ex artt. 51, 52 e 54 R.D. 1925/2537**

*L'art. 51 R.D. 1925/2537 prevede una competenza di carattere generale degli ingegneri e l'art. 52 delimita la competenza professionale degli architetti alle sole «opere di edilizia civile»; pertanto i lavori relativi alla rete idrica comunale, che non rientrano nell'«edilizia civile» ma bensì nell'ingegneria idraulica, sono riservati alla professione di ingegnere. Ciò è confermato dal successivo art. 54.*

#### DIRITTO

*(Omissis).* 2. È opportuno partire dall'esame delle censure concernenti la denunciata discriminazione degli architetti che più strettamente riguardano la sfera degli interessi tutelati dall'Ordine ricorrente, quale ente esponenziale della categoria professionale rappresentata.

Le doglianze sono infondate. Il capo IV del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto, approvato con regio-decreto n. 2537 del 1925, disciplina l'oggetto ed i limiti delle competenze spettanti due figure professionali.

Al riguardo, non è invero riscontrabile una completa equiparazione tra tali categorie di professionisti. L'art. 51, concernente la professione di ingegnere, prevede una competenza di carattere generale comprendente interventi di vario tipo, relativi alla progettazione, conduzione e stima relativi alle «costruzioni di ogni specie» ed all'impiantistica civile ed industriale, alle infrastrutture ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, riconoscendo in senso lato una abilitazione comprendente ogni forma di applicazione delle tecniche relative alla fisica, alla rilevazione geometrica ed alle operazioni di estimo.

L'art. 52 delimita, invece, la competenza professionale degli architetti alle sole «opere di edilizia civile», che rientrano pure nelle competenze degli ingegneri, eccetto per quanto riguarda la parte non «tecnica» degli interventi su edifici di rilevante interesse artistico.

Orbene non vi è dubbio che nella nozione di «edilizia civile» siano da comprendere tutte le opere anche connesse ed accessorie, purché ovviamente si tratti di pertinenze al servizio di singoli fabbricati o complessi edilizi.

Senonché, nella specie la delibera impugnata riguarda incarichi relativi all'ammodernamento ed all'ampliamento della rete idrica comunale. In proposito, tali lavori, concernenti gli impianti della rete urbana di condotta e distribuzione dell'acqua, non sono riconducibili all'ambito dell'«edilizia civile», ma piuttosto rientrano nell'ingegneria idraulica che ai sensi dell'art. 51 del citato regolamento, forma bensì oggetto riservato alla professione di ingegnere.

Ciò risulta confermato dal successivo art. 54 che, pur estendendo, in via eccezionale, la competenza ordinaria degli architetti diplomati entro una certa data, fa esplicita eccezione per una serie di applicazioni, di carattere più marcatamente tecnico-scientifico, tra le quali appunto le «opere idrauliche» (cfr. *Cons. St. sez. IV, 19.2.1990, n. 92*).

In definitiva è, quindi, da escludere che gli incarichi in questione possano essere conferiti ad architetti.

## IV — Corte di Cassazione

Cass. II 5 novembre 1992 n. 11994 (1)

**1. Geometri - Competenza professionale - Progettazione di impianto di illuminazione pubblica - Esclusione.**

## MOTIVI DELLA DECISIONE

(*Omissis*). ... il Comune di Pisoniano, con la prima censura deduce che, erroneamente la corte di appello non aveva considerato che l'opera prestata dal geometra L. non era riconducibile, alle attività consentitegli dalle norme vigenti ed in particolare, dalla *legge 143/1949* la quale riserva esclusivamente agli ingegneri ed agli architetti la progettazione di impianti per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica; nella specie il geometra L. non avrebbe potuto, pertanto, progettare l'impianto dell'illuminazione pubblica del comune, donde la nullità assoluta del contratto dal quale la pretesa del tecnico aveva preso le mosse.

La censura è fondata.

Senonché la corte di appello per accertare se l'attività *de qua* fosse oppur non consentita ai geometri, ha preso in esame la *legge 24.6.1923 n. 1395* ed il relativo regolamento (ndr. *R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537*), che riguardano non i geometri ma gli ingegneri e gli architetti deducendo poi immotivatamente che dette norme non attribuivano la citata attività alla competenza esclusiva degli ingegneri e degli architetti; la stessa corte non si è avveduta che, non essendo i geometri menzionati nelle norme riguardanti altre categorie professionisti, le norme stesse erano state inconferentemente invocate dalla parte; ed ha poi omesso del tutto di prendere in esame il *R.D. 11.2.1929 n. 274*, che riguarda specificamente l'esercizio della professione di geometra ed in particolare, l'*art. 16*, il quale analiticamente regola l'oggetto ed i limiti della professione: laddove proprio sulla base di quest'ultima norma, la quale consente al geometra soltanto le attività di cui alle lettere da «a» a «q» (operazioni topografiche di rilevamento, misurazioni e determinazioni di confini, operazioni catastali e di estimo; tracciamento di strade poderali od ordinarie di limitata importanza; misura e divisione di fondi rustici e di aree urbane e di modeste costruzioni civili; stima di aree e di fondi rustici e di modeste costruzioni civili; funzioni meramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie; curatele di aziende agrarie non importanti; progettazione di costruzioni rurali e di piccole costruzioni in cemento armato e di, modesti edifici civili; mansioni di perito comunale in comuni con popolazione inferiori a diecimila abitanti) la corte di appello avrebbe dovuto negare e non affermare, in difetto di previsione normativa e di specifica preparazione, professionale, la competenza del geometra in materia di progettazione ed esecuzione dell'impianto di illuminazione a mezzo dell'energia elettrica sul territorio del comune; conseguentemente per la nullità del relativo contratto, il compenso richiesto dal geometra L. non poteva essergli riconosciuto. (*Omissis*).

Cass. S.U. 26 luglio 1993 n. 8348

**1. Ingegneri e architetti - Competenza professionale - Art. 10 R.D. 1920 n. 1285 - Progetti per piccole derivazioni di acqua - Stesura e sottoscrizione - Limitazione ai soli ingegneri - Esclusione.**

1. In base all'interpretazione sistematico-evolutiva della disciplina delle competenze professionali degli ingegneri e degli architetti ed agli effetti previsti dall'art. 10 R.D. 14 agosto 1920 n. 1285, che menziona solo i primi fra i professionisti abilitati alla stesura e sottoscrizione di progetti per piccole derivazioni di acqua, la menzione stessa deve ritenersi utilizzata dal legislatore nella sua originaria ed ampia accezione, comprensiva di entrambe le categorie professionali.

(1) Citata dalla *Cass. 29 marzo 2000 n. 3814* (ved. precedente § 5.2.3).

## MOTIVI DELLA DECISIONE

(*Omissis*). Il ricorrente Comune sostiene che il giudice *a quo* - nel ritenere consentiti la presentazione all'Ufficio del Genio civile e l'esame da parte di esso di un progetto «per piccola derivazione di lieve entità» *ex art. 10 del R.D. 14.8.1920 n. 1285*, firmato da un architetto ... anziché da un ingegnere - sarebbe incorso nella violazione e falsa applicazione dell'*art. 2229 C.c.* e dell'*art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2637*, dato che a tenore di quest'ultima norma l'architetto non risulta abilitato a progettare opere idrauliche e dato altresì che non sarebbe invocabile, rispetto all'architetto, la previsione di cui al citato *art. 10 del R.D. n. 1285 del 1920* laddove sono abilitati alla firma dei documenti tecnici relativi alle «piccole derivazioni» professionisti dotati di una diversa specializzazione tecnica, quali i geometri ed i periti agronomi (oltre agli ingegneri).

Questa censura è priva di fondamento ... Occorre tenere presente che all'epoca della emanazione del *R.D. n. 1285 del 1920* - di approvazione del regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche - modificato dal *R.D. n. 1412 del 1922*, le competenze degli ingegneri e degli architetti erano sostanzialmente indifferenziate e disciplinate unitariamente, tanto che con la *legge 24.6.1923 n. 1395*, istitutiva di un ordine professionale unico degli ingegneri e degli architetti, si prevedeva che le pubbliche amministrazioni affidassero gli incarichi agli iscritti in quell'albo quando dovessero avvalersi dell'opera di ingegnere o architetti (*art. 4*); e veniva rinviata all'emanazione di un successivo regolamento la normativa relativa alla determinazione dell'oggetto e dei limiti delle due professioni (*art. 7*); a parte la prevista istituzione, di albi speciali per i periti agrimensori (geometri) e per altre categorie di periti tecnici. Soltanto con il regolamento approvato con *R.D. 23.10.1925 n. 2537* gli ambiti delle rispettive competenze professionali furono delineati - per quanto in questa sede interessa - nel senso di riconoscere che sono di spettanza esclusiva della professione di ingegnere le progettazioni di impianti industriali e di spettanza esclusiva della professione degli architetti le opere di edilizia civile di rilevante carattere artistico. Tuttavia sia nel disegno del *R.D.* ora citato sia nella legislazione successiva è residua la previsione di vaste aree di competenza promiscua, in senso oggettivo, oltre che di competenza indifferenziata, in senso soggettivo, per coloro che avessero conseguito un diploma di laurea d'ingegnere-architetto.

In siffatta situazione è opinione comunemente ricevuta che, in linea di principio, le competenze riconosciute alle due professioni sono promiscue stante l'equiparazione tra le due categorie (cfr. la *legge n. 143 del 1949* sulle tariffe professionali), e che solo in linea d'eccezione sussistono attribuzioni riservate all'uno od all'altra professione quando una tale privativa risulta espressamente regolata dalla legge (cfr., ad es. l'*art. 1 del R.D. 16.11.1939 n. 2229*), di modo che dalla riserva all'una professione derivi la preclusione allo svolgimento delle stesse attività da parte degli appartenenti all'altra professione. Ma ove si adotti il suindicato metro della riserva legislativa alla competenza esclusiva dell'ingegnere (non architetto) per la elaborazione di studi e progetti in determinati specifici campi - richiedenti di norma una più specializzata e raffinata preparazione teorico-scientifica - chiaro risulta che la suindicata privativa è rimasta esclusa in materia di elaborazione dei documenti tecnici delle piccole derivazioni secondo la previsione di cui all'*art. 10 del R.D. 1285 del 1920*.

Ed infatti la portata precettiva di tale norma - del tutto specifica per l'oggetto della attività tecnica considerata e per la sua sfera d'azione, limitata al rapporto tra soggetto richiedente la derivazione di lieve entità e l'ufficio del Genio civile preposto all'esame della domanda - ne denuncia chiaramente il carattere di precetto di *ius singulare*, non assorbito né derogato dalla ben più generale previsione normativa di cui all'*art. 51 del R.D. n. 2537 del 1925* laddove si accenna genericamente alla progettazione di impianti industriali.

Ne consegue che, in base alla interpretazione sistematico-evolutiva della disciplina delle competenze professionali ed agli effetti previsti dall'*art. 10 del R.D. n. 1285 del 1920* la indicazione ivi contenuta del progettista come «ingegnere» deve tuttora ritenersi essere stata utilizzata dal legislatore nella sua originaria ampia accezione omnicomprensiva delle categorie degli ingegneri e degli architetti. La estensione - nella stessa norma prevista - della abilitazione alla progettazione *de qua* anche agli appartenenti ad altre categorie professionali quali i geometri ed i periti agronomi smentisce, del resto ed ulteriormente, la esistenza di una riserva di competenza in favore dei soli ingegneri (non architetti), anche se - contrariamente a quanto opinato dal tribunale superiore - non costituisce dato di per sé risolutivo per una affermazione *a fortiori* della competenza, in materia, degli architetti.

Competenza che, in definitiva, non si fonda su di una più qualificata preparazione tecnica degli appartenenti a tale professione rispetto a quella dei geometri e dei periti agronomi, quanto piuttosto trova radice in quella primigenia ordinaria unitarietà di disciplina e promiscuità di attribuzioni professionali, tra ingegneri ed architetti, alla quale l'*art. 10* in esame, nella sua portata di norma speciale, si è sicuramente ispirato. (*Omissis*).

Cass. II 29 marzo 2000 n. 3814

**1. Architetti - Competenza professionale - Impianti affini o connessi con opere edili - Impianti di illuminazione pubblica - Vi rientrano.**

*1. Rientra nell'attribuzione professionale dell'architetto, la progettazione di tutti gli impianti affini o connessi con i progetti di opere di edilizia civile - qual'è un impianto di illuminazione elettrica - perché egli ha la stessa competenza dell'ingegnere, avendo l'art. 52 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 totalmente equiparato le due professioni per le materie ivi previste.*

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente (Comune di G.) ... assume che ai sensi degli *artt. 51 e 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537* (approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto) la progettazione di un impianto di illuminazione non può essere ricompresa fra le attività consentite all'architetto con la conseguenza che una sua prestazione al riguardo sarebbe «*contra legem*» e dunque insuscettibile di compenso.

La censura è infondata per un duplice ordine di argomentazioni.

Anzitutto deve rilevarsi l'insussistenza nella normativa ora citata di un divieto di tal genere visto che, mentre l'*art. 51 del R.D.* sopra menzionato contempla quale oggetto di competenza esclusiva della professione di ingegnere alcune attività tra le quali non è prevista la progettazione di impianti di illuminazione, l'*art. 52, 1° comma del medesimo R.D.* prescrive che «formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di stima ad esse relative».

Orbene se, come il ricorrente assume, sussiste una competenza professionale dell'ingegnere per i progetti di impianti di illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al citato *art. 52, 1° comma*, ritenendo tali progetti affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per l'architetto, attesa la completa equiparazione che l'articolo suddetto prevede tra le due professioni per le materie ivi indicate.

Non può quindi affermarsi, con riferimento al progetto di un impianto di illuminazione pubblica, l'esistenza di una competenza della figura professionale dell'ingegnere intesa con «principale ed indispensabile» e correlativamente attribuire all'architetto una funzione «sussidiaria e di complemento» ... in assenza di una normativa che disciplini differentemente per tale materia la competenza delle due suddette professioni.

Alla luce di tali considerazioni pertanto si ritiene di aderire all'orientamento già espresso da questa Corte secondo il quale la progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale rientra tra le attribuzioni professionali degli ingegneri e degli architetti (*Cass. 5.11.1992 n. 11994*).

Deve qui aggiungersi, per altro verso, che l'accoglimento della domanda di indebito arricchimento proposta in via sussidiaria dal AA rende comunque superata la questione proposta con il primo motivo: invero, posto che la pretesa incapacità di AA, quale architetto a progettare l'impianto di illuminazione pubblica in questione comporterebbe la nullità del relativo rapporto contrattuale intercorso con il Comune di G.; occorre richiamare l'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui l'azione generale di indebito arricchimento non è esclusa dall'esperimento con esito negativo di altra azione tipica, qualora la relativa domanda sia stata respinta per carenza «*ab origine*», del titolo posto a suo fondamento (vedi, tra le più recenti, *Cass. 12.6.1995 n. 6613; Cass. 25.9.1998 n. 9584. (Omissis)*).